

## PARERE

### 1. Premessa

Nell'ambito della richiesta di convocazione dell'assemblea avanzata ai sensi degli artt. 2367 cod. civ. e 22.2. dello statuto sociale da soci di Cattolica Assicurazioni il 18 dicembre 2019, mi vengono posti alcuni problemi interpretativi, attinenti anzitutto alla posizione e ai poteri del Consiglio di amministrazione destinatario della richiesta di convocazione.

### 2. Convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci e poteri del Consiglio.

Al riguardo, in via preliminare, si deve avvertire come resti precluso al Consiglio convocare l'assemblea quando si tratti di materie che tipicamente presuppongono una preliminare proposta degli amministratori o un progetto ovvero una relazione da redigersi dagli amministratori stessi (art. 2367, terzo comma). La richiesta di convocazione nel nostro caso non riguarda materie di questa tipologia e quindi non vi è un obbligo *ex lege* per non dar corso alla convocazione dell'assemblea.

È opinione, peraltro tuttora dominante, che gli amministratori non siano tenuti a convocare l'assemblea solo nell'ipotesi dell'art. 2367, ultimo comma, ma che può essere opposto un rifiuto alla convocazione anche per ragioni “ *di illegittimità, in radice, della richiesta (incompetenza dell'assemblea, illecità o impossibilità giuridica degli argomenti da trattare), di “abuso del diritto” da parte della minoranza (esempio: ripetitività e futilità della richiesta), ovvero di un preminente interesse sociale in senso contrario ...*” (così sulla base di ampia giurisprudenza *ante* Riforma,

LIBERTINI-MIRONE-SANFILIPPO, *L'assemblea di società per azioni*, Milano, 2016, p. 135 ss.).

Se è vero tuttavia che gli amministratori di regola non possono entrare nel merito della adozione di una proposta (DE LUCA, Sub *art. 2367*, in *Le società per azioni*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano, 2016, tomo I, p. 904), è evidente come al di fuori del caso di richiesta di deliberare a contenuto sicuramente illecito o impossibile, gli spazi per rifiutare la convocazione dell'assemblea sono assai ridotti. Il fatto che la proposta che si chiede all'assemblea di adottare non trovi il gradimento del Consiglio non costituisce motivo per rifiutare la convocazione.

Di qui pure la conseguenza per cui proprio perché il Consiglio non può rifiutare la richiesta di convocazione per materie che nel merito non condivide, ben può il Consiglio stesso, nella relazione che esso è legittimato a redigere a commento della convocazione *ex art. 2367* può valutare la proposta esprimendo, se del caso, anche l'invito all'assemblea alla non approvazione della proposta stessa.

La "neutralità" del Consiglio ed il rispetto dell'azionariato si traduce nel non rifiutare la convocazione se non nei casi previsti dalla legge o allorché sia indiscutibile l'illiceità e impossibilità delle delibere proposte, ma non anche nell'astensione di mere valutazioni di merito da parte degli amministratori che pure abbiano ammesso la richiesta di convocazione dell'assemblea.

È proprio l'art. 125, terzo comma TU 58/1998 a precisare che gli amministratori che danno corso alla convocazione di un'assemblea su richiesta dei soci possono predisporre una relazione a commento "accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni". Le "valutazioni" appaiono doverose quando, ad avviso del Consiglio, l'accoglimento delle proposte è contrario all'interesse sociale e presenta rischi di conseguenze pregiudizievoli per la società.

3. Potere del Consiglio di impugnare le delibere assunte dall'assemblea su richiesta dei soci.

A completamento di quanto sin qui osservato va sottolineato come il Consiglio abbia la possibilità, ma non un obbligo, di non convocare l'assemblea convocata su istanza di soci per adottare delibere illecite o impossibili.

Ove ciò non si verifichi, come ben è possibile, così come è salva la facoltà del Consiglio di esprimere una valutazione negativa sul merito della proposta, è pure possibile l'impugnazione da parte del Consiglio e/o dell'organo di controllo (o di singoli loro componenti) della delibera che fosse assunta. Il fatto dunque che gli amministratori non blocchino la convocazione adducendo motivi di illiceità, non è incompatibile con il fatto che essi valutino tale la proposta e si attivino per la sua eliminazione in sede di impugnativa ove la proposta sia stata approvata dall'assemblea.

Giova al riguardo rammentare come secondo un consistente filone dottrinario avallato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad esempio, Cass. 8 febbraio 2005 n. 2538) l'impugnazione da parte del Consiglio e/o dell'organo di controllo è doverosa perlomeno tutte le volte in cui la delibera possa produrre conseguenze dannose (cfr. PATRIARCA, *La società per azioni, cit., sub art. 2377*, p. 1064).

4. Il carattere unitario delle proposte dei soci.

Passando alla struttura della proposta che si chiede venga sottoposta all'assemblea, essa nel nostro caso si configura come una proposta complessa in quanto comprende, in un insieme unitario, una serie di modifiche statutarie. La lettura della proposta di delibera e della relazione illustrativa chiarisce senza ombra di dubbio che i soci che hanno preso l'iniziativa di chiedere la convocazione dell'assemblea intendano porre all'ordine del giorno della convocanda assemblea, come essi stessi precisano, un unico argomento. Di

fronte alla lettera della legge (art. 2367, ultimo comma) che legittima i soci a chiedere la convocazione dell'assemblea anche per trattare più argomenti, nel caso di specie i soci hanno voluto precisare che l'argomento da trattare è uno solo, racchiuso e descritto in una delibera articolata. La proposta, dunque, è una unica proposta che si articola in una serie di modifiche statutarie ciascuna delle quali è considerata quindi essenziale rispetto a ciascuna e tutte le altre.

Si tratta dunque, e si ripete: è questa senza mezzi termini la proposta dei proponenti, di un'unica proposta le cui articolazioni sono tra loro inscindibili.

Di qui la conseguenza per cui ai voti dovrà essere messa tutta la proposta contenente le vare modifiche statutarie come un tutt'uno, non essendo ammissibili votazioni separate per i vari articoli dello statuto contenuti nella proposta. La proposta sarà approvata solo se l'assemblea si esprima favorevolmente con i quorum richiesti sulla proposta nella sua interezza senza mutilazioni o modifiche di questo o quello articolo che compone la completa ed unitaria proposta.

Dalla materia unitaria, dalla certa qualifica del perimetro sul quale l'assemblea è chiamata a deliberare come "unica proposta" discende una ulteriore rilevante conseguenza.

Mi riferisco al fatto che una eventuale caducazione a seguito di impugnative di una delle varie modifiche statutarie comprese nella proposta unica trascinerà l'intera proposta e così tutte le modifiche in essa contenute anche ove, di per sé isolatamente considerate non presentino profili di invalidità.

Il principio corrisponde a quanto è pacifico in tema di vizi della volontà e da tempo è stato accolto anche per le dichiarazioni di volontà contenute dalla delibera assembleare.

È dunque fermo il principio per cui *"in tema di collegamento tra delibere assembleari i vizi relativi ad una manifestazione di volontà possono ripercuotersi sulle altre successive, precedenti o contestuali quando: a) sussista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza*

*allorché gli effetti prodotti da una delibera (c.d. pregiudiziale) entrino a qualsivoglia titolo, per legge o per volontà delle parti, nella fattispecie da cui dipendono in senso lato gli effetti propri di un'altra delibera (e dipendente); b) oppure quando, pur non entrando le delibere una nella fattispecie dell'altra, le stesse appaiono finalizzate al raggiungimento di un risultato unitario” (BELLINZONI, Della invalidità derivata di delibere societarie collegate; della tutela del socio escluso dal diritto di opzione e di altri problemi, in Giustizia Civile, fasc. 1, 1998, p. 71).*

##### 5. La revoca implicita di amministratori

Nella prospettiva da ultimo segnalata assume rilevanza centrale la proposta di stabilire un limite di età ed un numero minimo di mandati, attribuendo poi con apposite norme transitorie facenti parte della proposta unitaria, efficacia immediata a tali delibere.

Non è chi non veda come con siffatto intervento in sostanza si giunga, ove la delibera fosse approvata, ad una revoca prima della scadenza del mandato in essere di consiglieri che non posseggano i nuovi requisiti introdotti con la modifica proposta.

Siamo in presenza ad un palese tentativo per eludere la disciplina della revoca dell'amministratore e così del dovere di indennizzare chi sia stato revocato senza giusta causa.

È il recentissimo Trib. Milano 21 marzo 2019 (estensore Simonetti) che sancisce l'illegittimità della delibera di una società che giunge a revocare un amministratore non attraverso una formale revoca, ma “surrettiziamente attraverso la modifica della struttura dell'organo gestorio” (nella specie si era passati da un Consiglio di tre membri ad un amministratore unico con conseguente espulsione quindi revoca dei due amministratori non confermati nell'organo).

Il Tribunale non esitò a definire il caso un'ipotesi indiscutibile di abuso di maggioranza, riallacciandosi così all'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., 14 dicembre 1995, n. 12820) per cui la revoca può conseguire solo a una delibera che abbia come tale il proprio contenuto. Orientamento, questo, seguito da numerose decisioni di merito nelle quali si richiede che, ove la delibera conduca alla revoca e in questa sede che debbano essere esplicitate le ragioni della revoca, non essendo ammissibili revoche implicite (Trib. Milano, 20 dicembre 2005).

Nelle ipotesi, come la nostra, in cui la revoca non forma oggetto di specifica formale proposta, ma consegue a delibera di altro genere (qui limiti di età, divieto di plurimi mandati), è evidente come alla base della proposta di regola vi sia un accordo per intervenire sulla composizione degli organi della società. L'abusività di tale via riconosciuta dalla giurisprudenza significa (tale è appunto l'abuso del voto) che non si intende perseguire un interesse sociale di portata generale, ma si vogliono raggiungere interessi personali di colui che forma la proposta. Il che, appunto, di regola almeno, non può che corrispondere ad un preciso accordo dei proponenti.

L'esistenza di un'azione di concerto e più precisamente di un patto parasociale, non potrà, allora, non formare oggetto dello scrutinio delle Autorità di vigilanza.

#### 6. Il termine per la convocazione e tenuta dell'assemblea.

Dopo la riforma del diritto societario, il problema del termine entro il quale il Consiglio deve provvedere in ordine alla richiesta di convocazione non pone particolari problemi.

Mentre antecedentemente alla riforma si poneva un obbligo di provvedere "senza ritardo" ora l'art. 2631 prevede un termine di 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che

obbliga la convocazione dell'assemblea dei soci. Il che significa che il Consiglio deve provvedere entro 30 giorni dalla data del 18 dicembre 2019.

Costituisce interpretazione assolutamente pacifica che il termine di 30 giorni indica la data entro la quale il Consiglio di amministrazione deve, ove ne ricorrano i presupposti, compiere gli adempimenti prescritti per la convocazione dell'assemblea, fissandone la data. Tale data dovrà essere stabilita in ragione delle esigenze tecniche e del caso e potrà essere anche successiva ai 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è disposta la convocazione.

#### 7. Conclusione.

Il Consiglio di amministrazione quand'anche provveda alla convocazione dell'assemblea su richiesta di soci, non condivide per ciò la proposta stessa. Ha il potere-dovere di esprimersi criticamente sulla stessa e di impugnare, ove ne ricorrano i presupposti, la delibera che accogliesse la proposta.

Nel caso in cui, al di là dell'articolazione complessa, la proposta sia, come nel caso di specie, unitaria, essa dovrà essere messa ai voti unitariamente e la caducazione di una parte della stessa determinerà la caducazione dell'intera proposta.

La delibera che, anzichè proporre la revoca di amministratori, giunga allo stesso risultato modificando i presupposti per la nomina e la permanenza in carica di amministratori, è abusiva, come tale annullabile.

Il ricorrere di siffatta situazione, di regola almeno, è indice dell'esistenza di un patto tra i soci riconducibile alla tipologia dei patti parasociali.

Milano, 13 gennaio 2020



# AVV. PROF. MARIO CERA

STUDIO LEGALE IN MILANO

AVV. PROF. MARIO CERA

ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE  
NELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

AVV. GIUSEPPE GUASTAMACCHIA

AVV. SIMONA DI VALENTIN

AVV. PAOLO CADILI

AVV. MARIACHIARA CERA

AVV. SERENA BRAVI

AVV. PROF. GAETANO RAGUCCI

ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO  
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DOTT. MARIA CRISTINA MARRA

PIAZZA DEL LIBERTY, 8 - 20121 MILANO

TEL. +39 0276021098 - FAX +39 02799810

E-MAIL: [studiolegale@studiocera.it](mailto:studiolegale@studiocera.it)

Milano, 14 gennaio 2020

Spett.le

**Società Cattolica di Assicurazione-Soc. coop.**

Lungadige Cangrande, 16

37126 Verona

*A mani – anticipata via e-mail*

All'attenzione del Presidente dott. Paolo Bedoni

**Oggetto: richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria dei Soci da parte dei Soci prof. Francesco Brioschi, dott. Massimiliano Cagliero, avv. Giuseppe Lovati Cottini, Credit Network & Finance s.p.a., SH64 S.r.l. (i "Soci Richiedenti"), in data 18.12.2019.**

Mi riferisco alla richiesta di convocazione di assemblea dei Soci di Società Cattolica di Assicurazione soc.coop. ("Cattolica" o la "Società") e di cui in oggetto, per formulare qui di seguito il mio parere sulla legittimità della stessa e, in particolare, delle modifiche statutarie ivi proposte.

## **1. La conformità, formale, della richiesta di convocazione di assemblea**

In primo luogo, si rileva che la richiesta appare in sé conforme alla legge (art. 2367 cod. civ.) e allo statuto sociale (art. 22.2) e i Soci Richiedenti, per quanto risulta, hanno ottemperato ai prescritti adempimenti, donde la necessità di dar corso alla convocazione dell'assemblea come esattamente richiesto, tuttavia nei tempi ritenuti più opportuni dal Consiglio di amministrazione nell'interesse della Società e

della miglior informazione dei Soci e del mercato.

Va rilevato, per scrupolo e rigore di analisi, che i Soci Richiedenti espressamente escludono di aver tra loro convenuto un qualsivoglia accordo o concerto di voto. Resta, tuttavia, più di una perplessità sulla circostanza, atteso che le proposte di modifica dello statuto sono state senz'altro concertate e concordate e che appare inverosimile che in sede assembleare i soci istanti non convergano in modo unitario e concorrente sulla proposta da loro collettivamente presentata agli altri soci. Ciò si rileva non per gli effetti giuridici endosocietari, quanto sotto il profilo della corretta informazione al mercato e alle Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio, tenuto conto anche dell'oggetto ovvero delle materie dell'o.d.g. richiesto, deve accompagnare la convocazione con proprie eventuali valutazioni (cfr. art. 125-ter, comma 3, t.u.i.f.), quindi con una relazione circa le modifiche statutarie richieste, ma ciò al fine sia di consentire successivamente il vaglio di Vigilanza, sia di fornire una sufficiente informazione di tutti i soci aventi diritto al voto. In altri termini, il Consiglio deve non solo esprimersi sulla legittimità della proposta, ma anche sull'interesse della Società al riguardo, pur in termini di mera opportunità. Sia consentito a chi scrive rammentare quanto già scritto in altre sedi (M. CERA, *Le società con azioni quotate nei mercati*, Bologna, 2018, 89: “*Contestualmente alla pubblicazione della richiesta, gli amministratori potrebbero accompagnare le «proprie eventuali valutazioni», ancorché ciò non sia un vero e proprio obbligo e a volte potrebbe essere non consentito dai tempi imposti dalla legge per gli adempimenti di cui sopra. Resta indubbio che comunque anche in sede assembleare dev'essere consentito agli amministratori di esprimere le proprie «eventuali» considerazioni sulle proposte dei soci. [...] Del resto, è difficile immaginare che sulle proposte dei soci su materie di competenza assembleare gli amministratori restino indifferenti o muti: anche per argomenti rientranti nel perimetro decisionale esclusivo dei soci, il parere degli amministratori se non necessario è senz'altro opportuno, financo doveroso*”), vieppiù, si può aggiungere, quando la richiesta concerne lo Statuto, vale a dire la carta che regge organizzazione e funzionamento della Società.

## **2. Le proposte di modifiche statutarie: alcuni aspetti di criticità o anomalia**

Si tratta, qui e in primo luogo, di valutare la legittimità (senza beninteso

alcun riferimento al merito) di tali proposte di modifiche, fermo restando che esse – così come richiesto dai Soci Richiedenti – devono essere oggetto di una unitaria e inscindibile deliberazione assembleare.

Le proposte di modifiche non presentano aspetti di illiceità quindi con rischi di nullità (tuttavia, con qualche dubbio per quella di cui alla clausola transitoria dell'art. 59.3 di cui si dirà *infra sub* par. 3.1), ma talune appaiono a forte rischio di illegittimità e comunque anomale e foriere di censure quando rimesse al vaglio della Vigilanza (si rammenta che, quale società assicurativa, le modifiche dello statuto sociale vanno approvate da Ivass *ex art.* 196 d.lgs. n. 209/2005 (“Codice delle assicurazioni” o “c.a.p.”). Ci si riferisce, in particolare:

- a) alle clausole che “stringono” formalmente il legame della Società alla città di Verona (proposta Soci Richiedenti, *sub artt.* 1-24.3);
- b) alla clausola (e a quelle ad esse connesse) che riserva la carica di Vice Presidente ad un membro tratto dalla lista risultata di minoranza (proposta Soci Richiedenti, *sub artt.* 33.4 e 33.10).

## **2.1 Sulla proposta di clausola relativa al legame della Società con la città di Verona**

Circa le clausole relative al legame della Società con la città di Verona, tenuto conto che Cattolica è quotata in un mercato regolamentato e “aperta” agli investitori istituzionali (attualmente i suoi principali azionisti sono alquanto distanti da Verona), non si può non notare – oltre all’oggettiva improprietà di espressioni “localistiche” quali “territorio di riferimento” (art. 1) o “territorio di appartenenza” (quest’ultima, forse autogiustificativa per taluni Soci Richiedenti, nella motivazione *sub art.* 22.4) – che prevedere un alto e assai rafforzato *quorum* costitutivo per le delibere per eventuali di trasferimento della sede legale al di fuori di Verona (*i.e.* intervento di almeno “un terzo del numero degli aventi diritto di voto”, *quorum* che diventerebbe praticamente assurdo ove il numero dei soci di Cattolica si alzasse significativamente) rende quasi *a priori* impossibile procedere ad una modifica statutaria, anche implicita, che potrebbe invero risultare utile non solo ai Soci tutti di Cattolica, ma soprattutto alla stabilità e allo sviluppo della Società.

In ogni caso, prevedere *quorum* costitutivi assembleari particolarmente e ingiustificatamente elevati contrasta con una gestione sana della Società.

Va qui ricordato che si versa in una società cooperativa e quindi vige l'art. 2538, comma 5, cod. civ., che afferma che “*le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci*”; è dunque in astratto possibile prevedere maggioranze più elevate, ma “*con tutte le implicazioni negative che possono derivare nella prassi per società, come le cooperative, che sono rette dal principio capitario*” (M.C. TATARANO, *La nuova impresa cooperativa*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu-F. Messineo-L. Mengoni-P. Schlesinger, Milano, 2011, p. 448, ma nello stesso sostanziale senso G. BONFANTE, *La società cooperativa*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Milano, 2014, secondo il quale la libertà per le società cooperative di determinare i *quorum* assembleari deve avere principalmente il “*fine di agevolare il più possibile l'assunzione delle decisioni*”, 308). Occorre comunque aggiungere che: *i*) Cattolica è società quotata che fa appello al mercato del capitale di rischio ed elevare *quorum* costitutivi (si noti non deliberativi) per l'assemblea straordinaria restringe i diritti dei soci e altresì la possibilità di operazioni straordinarie di mercato; *ii*) Cattolica è società vigilata, con disciplina di vigilanza analoga a quelle bancarie, ed è noto che da tempo la Vigilanza bancaria ritiene che occorra evitare *quorum* deliberativi degli organi collegiali particolarmente elevati, comunque tali da ostacolare i processi decisionali.

Pertanto, chi scrive ritiene che la clausola di cui trattasi, pur formalmente legittima, sia senz'altro inopportuna per l'interesse della Società e dei suoi azionisti e a forte rischio di censura in sede di vaglio di Vigilanza.

## **2.2 Sulla proposta di clausola relativa alla carica alla carica di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione da riservare ad un amministratore della lista di minoranza**

Altro punto che merita qualche puntuale e critica osservazione è quello relativo all'art. 33.4, lett. *b*, secondo il quale “*il primo amministratore di minoranza assume la qualifica di Vice Presidente*”, aggiungasi del Consiglio di

amministrazione. Invero, che un amministratore di minoranza possa avere incarichi “speciali” od esecutivi (si pensi solo ai comitati endoconsiliari) è fuori discussione. Qui, però, gli è che ad un amministratore di minoranza viene per statuto “riservato” un incarico di vertice, che potrebbe anche tradursi, sia pur transitoriamente od occasionalmente, nella presidenza-legale rappresentanza (a ciò, notoriamente, serve un Vice Presidente, come suggellato, da ultimo, da Cass. 4.12.2019, n. 31660).

Non si può, e nemmeno si vuole qui, dilungarsi sulla funzione e sugli interessi collegati all’amministratore di minoranza. Basterà dire che è alquanto corrente, nella dottrina, l’opinione che l’istituto vada visto come strumento di controllo dell’estrazione di benefici privati, con l’obiettivo di tutela delle minoranze e più nello specifico di verifica della “*legittimità sostanziale dei singoli atti di gestione*” (così, in particolare, S. ALVARO-G. MOLLO-G. SICILIANO, *Il voto di lista per la rappresentanza di azionisti di minoranza nell’organo di amministrazione delle società quotate*, in *Quaderni Giuridici Consob*, novembre 2012, 22; si veda, inoltre, sul punto M. STELLA RICHTER, *Gli amministratori non esecutivi nell’esperienza italiana*, in *Banca impresa società*, 2005, I, 166, nt. 8; dello stesso Autore, più recentemente, *In principio sono sempre le funzioni*, in *Riv. soc.*, 2019, 25). Non certo a caso il legislatore si è, prima di tutto, preoccupato di privilegiare la rappresentanza della minoranza nell’organo interno di controllo, riservandone ad essa la presidenza; mentre per l’organo di supervisione strategica si è limitato a richiedere la presenza di un solo amministratore di minoranza (si pensi al caso paradossale che a questi lo statuto riservasse la presidenza...). E’ però opportuno rilevare che la previsione relativa all’amministratore di minoranza non sempre ha suscitato pareri ed interpretazioni favorevoli, portando la dottrina anche ad osservare che “*se la presenza di amministratori espressione della minoranza sia davvero funzionale alla soluzione del tipo di problema sopra sinteticamente descritto – e che, con una delle formule della law and economics oggi tanto di moda, si può individuare anche con la esigenza di minimizzare il rischio di “estrazione di benefici privati per l’azionista di controllo” da parte del management, e così, in ultima analisi, con finalità di protezione del risparmio anonimo a cui l’impresa in forma azionaria istituzionalmente si rivolge – o se essa, invece, non sia al fondo controproducente, in quanto generatrice di un nuovo e diverso tipo di rischio, quale l’introduzione di elementi di dissidio e di contestazione e quindi in ultima analisi destabilizzanti*

*rispetto all'ordinato svolgimento della gestione, sono questioni da tempo dibattute"*

(in questi termini G. GUIZZI, *Il voto di lista per la nomina degli amministratori di minoranza nelle società quotate: spunti per una riflessione*, in *Corr. giur.*, 2007, 301; si veda anche diffusamente e significativamente sul punto G. MEO, *L'amministrazione delle società quotate*, in corso di pubblicazione in *Il Testo Unico Finanziario*, diretto da M. Cera e G. Presti, Bologna, 2020, II, p. 1801, disponibile per cortesia dell'Autore).

Nella fattispecie, addirittura, la proposta dei Soci richiedenti introduce, invero senza darne motivazione (il che non pare comunque corretto), un elemento di ibridismo nell'assetto di vertice della Società, che porta, almeno può portare, a scambi, compensazioni e confusioni di ruoli tra maggioranza e minoranza, a scapito della piena trasparenza in termini di funzioni e responsabilità dell'organo nel suo complesso.

Ma il punto rileva anche in termini di legittimità dello Statuto. Ci si riferisce all'art. 40.1, che attribuisce al Consiglio il potere di provvedere, anche *"in caso di cessazione anticipata dalla carica, alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente e del Vice Presidente, nonché alla revoca e alla sostituzione sino alla prima assemblea utile"*.

Allora: *i)* sembra di comprendere che il Consiglio possa anche "revocare" Presidente e Vice Presidente pur nominati dall'assemblea, eventualità però illegittima, perché lederebbe palesemente ed indiscutibilmente le prerogative dell'assemblea, a cui spetta la nomina; *ii)* venisse meno il Vice Presidente, il quale come detto sarebbe tratto dalla lista presentata dalla minoranza, non vi è un obbligo di sostituzione con altro membro "di minoranza", ma andrebbe convocata l'assemblea, che però non può che votare il sostituto a maggioranza, di talché verrebbe meno il principio affermato all'art. 33.10, per cui il Vice Presidente spetta alla minoranza. Si ha ragione di ritenere che le Autorità di vigilanza, pur nelle loro diverse ottiche, non potranno non rilevare l'anomalia (o forse meglio il "pasticcio") che potrebbe prodursi, ma soprattutto la non linearità e trasparenza della soluzione, che sconfina nella illegittimità, di prevedere un Vice Presidente necessariamente tratto dalla lista risultata di minoranza, senza tuttavia assicurare un meccanismo, automatico e adeguato, per la sua eventuale sostituzione (a tacer dei rischi di traffico e baratti tra maggioranza e minoranza e di compromissione

dell'indipendenza del Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione, che risulterebbe "secondo" al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione).

**2.3. (Segue): in particolare, sui problemi in caso di necessaria sostituzione del Vice Presidente**

La proposta di modifica, infatti, non si fa carico di prevedere espressamente una forma di sostituzione specifica per il caso che cessi, per qualsiasi causa, quel Vice Presidente tratto come primo amministratore della lista risultata di minoranza. Diversamente, se venisse meno, nell'ambito degli amministratori di minoranza, quale secondo della relativa lista, il Presidente del Comitato sul Controllo della Gestione, vi sarebbe la soluzione statutaria (che, si noti, rimarrebbe quella attualmente vigente) che la proposta di modifica statutaria fa espressamente salva (art. 40.1) e prevede che il sostituto venga tratto dalla stessa lista di minoranza (cfr. art. 34.2). Nient'affatto così per il caso in cui venisse meno, per qualsivoglia causa, il primo amministratore di minoranza che quindi sia nominato Vice Presidente.

In siffatto scenario, varie possono essere le ipotesi di incertezza e confusione, atteso che la proposta di modifica statutaria nulla prevede per assicurare che anche il sostituto del Vice Presidente cessato sia tratto dalla stessa lista di minoranza del suo predecessore.

In questa situazione, vari potrebbero risultare i profili di attenzione, tali da risultare veri e propri "cortocircuiti" del sistema di sostituzione così come proposto nelle ipotesi di modifica presentate:

- a) il Presidente del Comitato Controllo Gestione, pure tratto dalla stessa lista di minoranza da cui era tratto il Vice Presidente cessato, parteciperebbe alla presentazione della lista per il nuovo Vice Presidente, espressione del Consiglio e, quindi, alla presentazione di un candidato in opposizione a quello espressione della compagine sociale che, in tempi appena precedenti, aveva contribuito alla sua stessa nomina;
- b) in base a quanto già previsto dall'art. 34.4 dello Statuto, "*l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di*

*Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 32.1"*, quindi col sistema delle liste. Non essendo stato previsto alcun coordinamento tra la ipotizzata nuova previsione di cui all'art. 33.10 relativa alla provenienza del Vice Presidente e il citato art. 34.4., laddove risultasse vittoriosa (infatti, comunque, per la nomina di amministratori in sostituzione non potrebbe che valere il principio di maggioranza) una lista diversa da quella dalla quale originariamente era stato tratto il Vice Presidente cessato, si verificherebbe la nomina di un Vice Presidente non di minoranza, ma presumibilmente vicino alla maggioranza, in contrasto manifesto con la nuova previsione di cui all'art. 33.10 così come ipotizzata nella proposta ora in esame;

- c) tuttavia, anche nel caso in cui si volesse tener conto, nonostante la mancanza di riferimenti e coordinamento, della nuova previsione del già citato art. 33.10, e quindi voler trarre il nuovo Vice Presidente dalla prima lista risultata di minoranza in assemblea, potrebbe darsi, ancora, il caso in cui siano presentate più liste per la sostituzione, oltre a quella espressione del Consiglio: laddove risultasse di minoranza una lista diversa da quella dalla quale originariamente era stato tratto il Vice Presidente cessato, si verificherebbe la presenza in Consiglio di due diverse minoranze, con evidenti problemi di coesione, sintonia e funzionamento dell'organo, essendo ovviamente tali diverse minoranze espressione di istanze tra loro differenti, anzi potenzialmente confliggenti, ma con una che esprime il Vice Presidente;
- d) potrebbe, in alternativa e sempre a voler tener conto dell'introduzione della modifica proposta, verificarsi l'ipotesi in cui la lista presentata dal Consiglio risultasse di minoranza all'esito della votazione assembleare; se il Vice Presidente, fosse tratto, quale minoranza, dalla lista a quel momento di minoranza in realtà egli sarebbe espressione della maggioranza rappresentata in Consiglio, con conseguente frustrazione di fatto del dettato del nuovo art. 33.10.

Si noti: tutto ciò in una cooperativa ove maggioranza e minoranza sono fenomeni fluidi e poco verificabili nella loro sostanza.

Da quanto prospettato emerge comunque che:

- (i) la pretesa insita nella proposta di modifica che il Vice Presidente comunque rappresenti la minoranza può dar luogo a non indifferenti problemi applicativi ed è foriera di gravi incertezze;
- (ii) in una cooperativa maggioranza e minoranza sono sempre e comunque frutto di una dialettica assembleare contingente, con l'aggravante che mentre per il Presidente del Comitato sul Controllo della Gestione vi è un elemento normativo certo che vorrebbe che costui rappresentasse una minoranza, nulla di ciò vi è per gli amministratori di minoranza e ancor di più per la carica di Vice Presidente; altresì con l'ulteriore aggravante che, trattandosi di sistema monistico, le prerogative circa la formazione delle liste in capo al consiglio sono riferibili anche a coloro che sono stati comunque eletti come espressione della minoranza (in particolare, e *in primis*, Presidente del Comitato sul Controllo sulla Gestione, la cui carica non è proprio trascurabile).

**2.4. (Segue): ulteriori anomalie derivanti da un Vice Presidente tratto dalla lista di minoranza**

Vi sono da valutare, inoltre, ulteriori ipotesi in cui, stando alla lettera delle modifiche statutarie proposte, l'eventuale cessazione del Vice Presidente espressione della minoranza potrebbe comportare problemi applicativi e di corretto funzionamento dell'organo consiliare.

Si consideri, infatti, l'ipotesi in cui venga a cessare il Presidente del Consiglio di amministrazione; le funzioni sarebbero assunte *ad interim* dal Vice Presidente, per un periodo di tempo più o meno lungo, comunque non predeterminato. Non può sfuggire che, in questo caso, il Presidente del Comitato Controllo Gestione si troverebbe a svolgere la propria funzione di vigilanza e controllo su un organo presieduto e diretto da un soggetto espressione della stessa compagine di cui lui stesso è rappresentante, frustrando così la *ratio* sottesa alla previsione dell'art. 148, comma 4-ter, t.u.i.f.

Inoltre, sempre secondo la proposta di modifiche presentata, il Presidente del

Consiglio di amministrazione non potrebbe far parte dei comitati endoconsiliari (art. 46.4); per questioni numeriche, pare evidente che il Vice Presidente, espressione della minoranza, sarebbe molto probabilmente parte di uno o più comitati. Potrebbe darsi il caso in cui egli entrasse a far parte del comitato nomine, così trovandosi nella posizione di valutare nomine e candidature di soggetti aventi interessi confliggenti, nonché di partecipare alla formazione di una lista (in occasione dell'assemblea di rinnovo degli organi) espressione di una maggioranza, o comunque di una compagine, di cui non fa parte.

A chi scrive pare che vi sia materiale sufficiente per ritenere anomala e per certi versi aberrante la proposta o *rectius* la pretesa di un Vice Presidente espresso dalla minoranza, donde la sua probabile illegittimità, ma sicura inopportunità per manifesta incertezza funzionale e applicativa.

**3. Sulla proposta di introdurre nuovi requisiti di eleggibilità degli amministratori, il correlato regime di decadenza e la disciplina transitoria**

E veniamo al punto forse più critico, per più aspetti: viene proposta, dai Soci richiedenti, l'integrazione dei requisiti di eleggibilità, elevati anche a requisiti di mantenimento della carica con la previsione della conseguente decadenza, almeno così pare debba intendersi la lettera della clausola transitoria.

Va anzitutto osservato che non vi è, nel quadro normativo e regolamentare vigente, un limite d'età massimo per l'assunzione della carica né di rieleggibilità (che è invece espressamente consentita dall'art. 2383, comma, 3, cod.civ., salvo diversa disposizione dello statuto).

Il tema del requisito anagrafico e dell'anzianità della carica è preso solo in considerazione dal Codice di autodisciplina per le società quotate, che ne tiene appunto conto ai fini di individuare i possibili criteri di diversificazione della composizione dell'organo amministrativo: *“Nella valutazione della composizione del consiglio, occorre verificare che siano adeguatamente rappresentate, in relazione all'attività svolta dall'emittente, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze professionali e manageriali, anche di*

*carattere internazionale, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in consiglio di diversi generi, fasce d'età, anzianità di carica e altri aspetti di diversità individuati dall'emittente*" (cfr. art. 1, *sub* Commento). Tutto qui.

Va rilevato che la modifica proposta dal combinato disposto dei nuovi paragrafi 30.6 e 30.9, e in particolare la configurazione del requisito dell'età anagrafica e dell'anzianità di carica come condizione per il mantenimento della carica (previsione ben diversa dai precedenti che si registrano nella prassi, nell'ambito delle, poche, società che hanno individuato il requisito dell'età come mero requisito di eleggibilità e non di mantenimento della carica) si traduce in un elemento di instabilità degli organi, posto che, tempo per tempo, il venir meno del requisito in capo a uno o più esponenti potrebbe comportare continue variazioni dell'organo in corso di mandato.

Ciò in contrasto con l'interesse della Società, prima che degli amministratori, alla stabilità dell'organo nominato dall'assemblea dei Soci fino a scadenza, fatte salve cause tipiche legali di cessazione anticipata (v. Trib. Milano, 23 aprile 2019 in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it), per cui, in termini assai chiari, "*non è consentito all'assemblea, prima della scadenza del mandato, sostituire l'organo amministrativo senza che ciò trovi giustificazione nell'esigenza di tutelare uno specifico e ben individuato interesse sociale, se ciò comporta un danno ad altri*" e che "*la delibera di nomina dell'organo amministrativo è atto negoziale (tra società e amministratore) con valenza organizzativa (riguardando per eccellenza la governance della società e implicando la rilevanza dei suoi effetti anche nei confronti dei soci) che vincola le parti ex art. 1372 c.c. fino alla naturale scadenza del mandato, salvo il verificarsi delle cause tipizzate di cessazione dell'incarico*").

Non può, peraltro, non rilevarsi che la più importante società assicurativa italiana e tra le prime in Europa, dopo aver introdotto un limite d'età (comunque in forma diversa da quella di cui qui si tratta), lo ha repentinamente eliminato col consenso "generale".

Per quanto riguarda i limiti di durata nella carica (ar. 30.6, limite di massimo nove anni di carica di amministratore nei precedenti 15 anni), anzitutto essa appare non motivata e altresì irrazionale, sia perché pregiudica l'uguaglianza e la parità in mancanza di qualsivoglia causa giustificatrice sia perché troppo astratta, non

tenendo conto delle situazioni e delle esigenze in concreto della Società. Dunque, una cosa, razionale, sarebbe stato stabilire un massimo di mandati di carica continuativi, altra cosa, irrazionale, è questo meccanismo di mera permanenza per anni complessivi nella funzione (da capire poi quale, stante il recente cambio di *governance* della Società, che ha visto venir meno il Collegio sindacale) in un arco temporale amplissimo, che pare bizzarro e come detto non nell'interesse della Società (ma fra poco si vedrà che lo scopo dei Soci Richiedenti non pare proprio quello di perseguire l'interesse della Società).

**3.1 (Segue): in particolare: sulla clausola transitoria di cui all'art. 59.3 della proposta**

Passiamo, infatti, alla proposta di regime transitorio per i nuovi requisiti di eleggibilità e di mantenimento della carica di amministratore (*sub* art. 30.6) e della conseguente decadenza per situazioni che sopravvenissero in corso di mandato (art. 30.9). In particolare, è prevista l'applicazione delle nuove previsioni, al più tardi, (i) alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 e (ii) alla data di iscrizione del registro delle imprese del nuovo statuto a seguito di approvazione da parte di Ivass; dunque i nuovi requisiti dovrebbero applicarsi anche all'organo amministrativo in carica, prima della relativa, naturale scadenza.

Si profilano, oltre a talune incertezze interpretative sulla formulazione e applicazione della clausola di cui all'art. 30.9 con riferimento alla "*perdita*" di requisiti "*in corso di mandato*" (invero si perde ciò che già si aveva, mentre qui si vuole che si perda ciò che mai in futuro si avrà), vari dubbi di legittimità circa il regime transitorio così proposto e le relative implicazioni.

Infatti, l'applicazione dei nuovi requisiti – qualora, ma la forma non è affatto chiara, non differita alla scadenza dell'organo in carica – comporta la decadenza degli esponenti che non fossero *compliant* con tali nuovi requisiti: ciò che si traduce, di fatto, in una revoca di tali amministratori.

Va qui, sia pure rapidamente, rilevato che, nel caso di specie, si verificherebbe un effetto "perverso" rispetto alla finalità della delibera sottoposta all'assemblea straordinaria dei Soci e comunque siffatto effetto indiretto dovrebbe essere

comunque coperto da una motivazione coerente con l'interesse sociale, che tuttavia qui non ricorre, anzi non v'è ne traccia (dottrina e giurisprudenza sono concordi e costanti nello stigmatizzare deliberazioni che, seppur con un formale, diverso oggetto, comportino l'effetto della revoca di amministratori: tra le fattispecie considerate, la riduzione del numero di componenti del Consiglio o il passaggio da consiglio di amministrazione ad amministratore unico: v. Cass. 18.9.2013, n. 21342; in tema di utilizzo strumentale della clausola *simul stabunt, simul cadent*, v. Trib. Milano, 7.11.2012, in *Società*, 2013, 797; in dottrina, per tutti, F. BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, 95).

Gli è che “*la norma che riserva all'assemblea la nomina e la revoca degli amministratori è inderogabile, in quanto di ordine pubblico per la sua incidenza su interessi generali della collettività*” (Cass. 13.6.2017, n. 14695). Secondo una importante sentenza della Corte di legittimità, “*i soci hanno il potere di stabilire requisiti di eleggibilità (e correlativamente cause di decadenza) diversi da quelli indicati dal legislatore nell'art. 2382 cod. civ. (ad es., prevedendo come necessaria la qualità di socio, non richiesta in linea di principio dall'art. 2380-bis cod. civ. ovvero la non rieleggibilità degli amministratori alla scadenza del mandato, come può argomentarsi dall'art. 2382, 3° comma, cod. civ.), non può tuttavia ammettersi che, per tale via, possa giungersi a svuotare di ogni portata il principio che riserva alla competenza dell'assemblea la nomina e la revoca degli amministratori*” (così, Cass. 14.12.1995, n. 12820; anche la dottrina è unanime nel riconoscere che “*la libertà di regolare statutariamente nuove cause di decadenza non può compromettere il potere dell'assemblea di nomina e di revoca degli amministratori*”, v. così, M. FRANZONI, *Società per azioni. Dell'amministrazione e del controllo*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 2008, 137).

Non è ammissibile, pertanto, una revoca di fatto di, si noti singoli, amministratori al di fuori di una legittima e specifica delibera dell'assemblea ordinaria dei Soci e, comunque, dalla configurabilità di una revoca che non sia assistita da giusta causa discende, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, cod. civ., il diritto al risarcimento del danno degli esponenti (Cass. 27.11.2008, n. 27512, che nitidamente rileva come “*l'avvenuta nomina degli amministratori comporta, per i designati, il diritto alla stabilità dell'incarico per il periodo previsto (comunque non superiore a tre anni) e le eventuali legittime (art. 2383 c.c., comma 3) iniziative dell'assemblea che incidano, anche se indirettamente, in senso contrario rispetto al termine originariamente prefissato danno*”

*causa al risarcimento del danno ove la revoca, pur se implicitamente disposta, sia avvenuta senza giusta causa”).*

Dunque, la clausola transitoria proposta, al di là del dichiarato intento (v. par. 2.4 della Relazione dei Soci Richiedenti) di “*consentire maggiore gradualità agli impatti delle modifiche*”, è connotata da rilevanti criticità sotto il profilo della conformità alle vigenti disposizioni di legge, con tutto ciò che ne consegue ai fini della validità della intera deliberazione che la approvasse (stante la inscindibilità della proposta di delibera formulata). Essa è comunque foriera di rilevanti implicazioni per la Società, perché, da un lato, (i) oblitera l’inderogabile competenza dell’assemblea ordinaria alla revoca degli amministratori; da altro lato (ii) espone la stessa Società all’obbligo di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori che verrebbero così revocati in assenza di giusta causa e comunque secondo un atto non sorretto dall’interesse sociale.

Proprio a questo riguardo, in relazione a modifiche statutarie che incidano sull’assetto degli organi societari, la dottrina ha avuto modo di ben rilevare l’opportunità di differire alla scadenza degli organi l’efficacia della nuova disciplina (v., in relazione alla riduzione del Consiglio di sorveglianza di s.p.a. dualistica, V. CARIELLO, *Il sistema dualistico*, Torino, 2012, 450, segnala l’opportuna opzione “*che la riduzione dei consiglieri decorra dalla scadenza dei componenti in carica*”).

Inoltre, qui non può non rimarcarsi che la clausola transitoria impone una decadenza al di fuori di ogni ipotesi legale, regolamentare ovvero imposta, ma solo sulla base di una valutazione, non trasparente e arbitraria, della Società: di più senza che sia enunciato e motivato un interesse sociale alla base di tale trauma; anzi, nel caso di specie ben si può ritenere che vi sarebbe un interesse sociale opposto, vale a dire alla stabilità, all’esclusione di ogni rischio indennitario o risarcitorio cui la clausola potrebbe dar luogo, alla incertezza che potrebbe derivarne in caso di contenziosi sull’interpretazione e sull’applicabilità della clausola stessa. Che anche nell’ipotesi di revoca degli amministratori, vi debba essere un interesse sociale, poiché altrimenti la delibera sarebbe abusiva, è certo nella giurisprudenza (v., ancora, Trib. Milano, 23 aprile 2019, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it) ove ben si evidenzia la necessaria conformità all’interesse sociale che deve connotare anche la deliberazione di revoca di un amministratore, chi scrive deve aggiungere soprattutto quando essa è soltanto implicita, perché essa

sarebbe soltanto un abuso di potere). Forse, se non certo è che la intera proposta di questi Soci Richiedenti muove proprio ed esclusivamente da tale clausola definita transitoria con “leggerezza”, ma essa depone in senso negativo sulla legittimità della eventuale delibera approvativa, giacché non trasparente, non corretta, come tale in forte odore di abuso di diritto.

Si deve, infine, rilevare, che la clausola transitoria, focalizzata sul tema dell’anticipata applicazione dei nuovi requisiti agli organi in carica, trascura peraltro di regolare il profilo della riduzione dei Vice Presidenti, altra modifica che viene proposta dai Soci Richiedenti *sub* artt. 27.2, 27.3, 40.1, 40.3, 47.1 e 48.1, ma senza prevedere alcun criterio per addivenire all’immediata applicazione della clausola, profilo che resta quindi incerto e lasciato ad una scelta del tutto discrezionale del Consiglio di amministrazione.

#### **4. Alcuni commenti sintetici e riassuntivi**

Si può provare a sintetizzare.

La clausola statutaria di cui all’art. 59.3 (capoverso relativo alle disposizioni modificative degli artt. 30.6 e 30.9), di cui alla proposta di modifiche statutarie formulata dai Soci Richiedenti, sembra prevedere una applicazione e una entrata in vigore immediata, ma non è affatto chiaro se gli amministratori “toccati” dai nuovi requisiti (a quanto pare, il Presidente e i due Vicepresidenti) possano davvero “perdere” poi e infatti i nuovi requisiti proposti, visto che non li avevano, e non erano tenuti ad averli, al momento dell’assunzione della carica con la nomina, in sé del tutto legittima a quel momento (si badi solo otto mesi orsono).

In ogni caso, se così fosse, ciò si tradurrebbe in una “falsa” decadenza e in una “vera” revoca, per di più implicita, con la doppia conseguenza che essa sarebbe illecita o perlomeno illegittima perché in violazione delle norme sulla revoca degli amministratori.

E, proprio perché implicita, come tale sarebbe anche in violazione delle norme circa la corretta e trasparente informazione dei Soci e dei mercati, circostanza particolarmente stridente, nel caso, con lo *status* di quotata e società vigilata di Cattolica.

Ciò anche a prescindere dal sicuro diritto degli amministratori, falsamente decaduti ed effettivamente revocati, ad ottenere un risarcimento del danno per mancanza di giusta causa, giacché di questa nella fattispecie non vi è nemmeno l'ombra nella motivazione dei soci richiedenti, che quindi si sono cimentati in una richiesta opaca, illegittima, ingiustificata e foriera di possibili rilevanti pregiudizi per la Società, senza nemmeno darsi pena di affermare l'interesse sociale sotteso ad una clausola transitoria del tutto arbitraria (e altresì mal fatta).

Tutto il contrario di quello che si richiede in una società quotata e di interesse pubblico, non foss'altro per rispetto degli azionisti tutti e delle Autorità di vigilanza (oltre che dell'impresa stessa e dei suoi vari *stakeholder*) e comunque in spregio ai principi che presiedono al corretto e ordinato funzionamento dell'assemblea dei Soci, posto che la stessa richiesta dei Soci per riunirsi e votare poggia su un oggetto almeno apparentemente in parte diverso dall'effettiva ragione della proposta di delibera o quantomeno questa pare non adeguatamente rappresentata ai Soci sotto il profilo informativo.

A questo proposito, chi scrive non può non rilevare ancora che:

- (i) l'Autorità di vigilanza di settore, Ivass come noto, deve rilasciare l'approvazione della delibera di modifica statutaria (*ex art. 196 c.a.p. e dell'art. 5 del Regolamento Ivass n. 14/2088*) ove essa non contrasti con una sana e prudente gestione, sul presupposto *“in particolare che non vi siano elementi ostativi ad un ordinato svolgimento della gestione aziendale”*. È obiettivamente arduo ritenere che la proposta quale complessivamente presentata dai Soci Richiedenti possa consentire nel futuro prossimo un ordinato svolgimento societario. Al riguardo non può qui non rilevarsi che l'Autorità, nell'esercizio del potere di approvazione degli statuti, è chiamata *“a contemperare il rispetto dell'autonomia negoziale dei soci con gli obiettivi di una sana e prudente gestione sottostanti alla disciplina del controllo, esercitando un potere di verifica in funzione orientativa dell'autonomia statutaria su un piano di coerenza con gli interessi tutelati dall'ordinamento di settore”* (come precisato nella Relazione di accompagnamento al

Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008; in particolare, “*il riferimento ad un criterio rimesso alla valutazione dell’Autorità di vigilanza ribadisce il carattere discrezionale dell’intervento dell’IVASS, risultando assente qualsiasi doverosità «notarile» dell’atto, a conferma di un approccio assolutamente coerente con la perdurante configurazione sezionale del controllo (...). In altri termini, non è sufficiente che vi sia una delibera dell’assemblea straordinaria volta ad approvare le modifiche dell’impianto statutario né che il notaio rogante verifichi l’avvenuto adempimento delle condizioni di legge; ai fini della vigenza dei mutamenti di statuto è necessario che agli adempimenti privatistici si affianchi la valutazione dell’Autorità di vigilanza intesa a considerare tali modifiche come non contrastanti con gli obiettivi di una gestione sana e prudente*”, rinviando così a L. DESIDERIO, *Commento sub art. 196*, in *Codice delle assicurazioni private*, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Napoli, 2014, 839 e evidenziando che, anche nella disciplina del contiguo comparto bancario, il criterio della “sana e prudente gestione” applicato al vaglio dello statuto e delle sue modificazioni si ritiene comporti margini di intervento amplissimi per l’Autorità nel quadro della finalità di sana e prudente gestione, come già rilevato fin da tempi risalenti: si veda M. CERA, *Autonomia statutaria delle banche e vigilanza*, Milano, 2001, 105 ss.).

- (ii) l’Autorità di vigilanza sui mercati e sulla *governance* delle società quotate, Consob come noto, deve garantire piena trasparenza, correttezza e linearità nel funzionamento degli organi societari, in particolare la migliore *disclosure* informativa sulla formazione della volontà assembleare e sulla composizione degli organi sociali. È obiettivamente arduo ritenere che sempre la proposta di cui sopra sia coerente con il rispetto degli interessi generali e delle finalità tutelate dalla normativa sulle società quotate; chi scrive si permette di ritenere nella fattispecie esattamente il contrario.

## **5. Conclusioni**

Deve, in sostanza, affermarsi che, nel complesso delle proposte di modifica formulate dai soci in epigrafe, quelle relative agli artt. 24.3, 33.4 e 33.10, siano non nell’interesse della Società e degli azionisti tutti e altresì “illegittime”, perché non trasparenti e di incerta od impossibile applicazione. Più in particolare, ed esplicitamente, quella concernente l’introduzione della clausola transitoria di cui all’art. 59.3, secondo capoverso, in relazione agli artt. 30.6 e 30.9, va considerata illecita, illegittima e comunque di non chiara interpretazione, come tale la eventuale

**AVV. PROF. MARIO CERA**


**STUDIO LEGALE IN MILANO**

delibera approvativa, nella sua unitaria complessità, sarebbe invalida e senz'altro impugnabile da parte di ogni Socio, oltre che dal Consiglio di amministrazione, oltre che, ancora, dagli amministratori interessati *uti singuli*.

Tutte le clausole dianzi menzionate presentano il ragionevole e non remoto rischio di non poter essere approvate in sede di vaglio autorizzatorio da Ivass e comunque di non poter essere iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi di legge, oltre che oggetto di rilievi da parte della Consob, e comunque, di per se stesse, possono comportare profili di incertezza applicativa e rischi di serio contenzioso per la Società.

\*\*\*\*

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento occorresse, si inviano i saluti più cordiali.

  
(avv. prof. Mario Cera)

# TREMONTI ROMAGNOLI PICCARDI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE E FISCALE

Prof. Avv. GIULIO TREMONTI  
Avv. DARIO ROMAGNOLI  
Dr. LORENZO PICCARDI  
Avv. GIANCARLO ZOPPINI  
Avv. MARCELLO VALENTI  
Dr. FABRIZIO COLOMBO  
Avv. LAURA GUALTIERI  
Avv. CRISTIANO CAUMONT CAIMI  
Avv. GIUSEPPE PIZZONIA  
Dr. ANTONIO VITALI  
Dr. MARCO PARACCHI  
Dr. SIMONE ZUCCHETTI  
Avv. MARCO EMMA  
Avv. GIOVANNI D'AYALA VALVA

Prof. Avv. SERGIO PATRIARCA  
Avv. GIUSEPPE RUSSO CORVACE

Dr. ENRICO VITALI\*

\*Of counsel

Dr. STEFANIA TREZZINI  
Avv. MANUELA CITTADINI  
Avv. NICOLA BORZOMI'  
Avv. LAURA PUDDU  
Dr. FABRIZIO CANCELLIERE  
Avv. ANNA MARIA GULINO  
Avv. FRANCESCA ORLANDO  
Avv. IRA SHIKU  
Avv. MICHELE BISSOLI  
Avv. MARTA CARBONI  
Avv. GRISELDA LISHI  
Dr. GIULIO TOMBESI  
Avv. NICCOLO' MASOTTI  
Avv. MATTIA MERATI  
Dr. CATERINA PIVA  
Dr. FEDERICA SGARZANI  
Dr. RETJONA KOLA

Avv. LAURA TRIMARCHI  
Dr. MATTEO PORQUEDDU  
Dr. FEDERICO REDA  
Dr. MATTEO MANCINI

Milano, 13 gennaio 2020

## **Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa**

Lungadige Cangrande, 16  
37126 Verona

Alla cortese attenzione del Presidente Paolo Bedoni.

Gentili Signori,

con riferimento al caso che ci avete esposto, formuliamo qui di seguito il nostro parere.

### **0. Sintesi e conclusioni.**

Le "**modificazioni**" statutarie ipotizzate sono (i) per una parte oggetto possibile di scelte di opportunità (ad esempio, quelle relative ad un ancora maggior grado di allineamento, tra lo statuto e normativa vigente; o quella relativa al rafforzamento dei rapporti con il territorio), (ii) per un'altra parte sono forse legittime in diritto, ma certo tali da spostare verso le minoranze l'asse del controllo societario, con

conseguenti e potenzialmente gravi effetti sulla governance della società, effetti rilevanti in termini di conflittualità interna, di potenziale paralisi, etc., (iii) infine, per un'ultima parte, relativa a quattro consiglieri, sono illegittime tanto nella sostanza (si tratterebbe infatti di un caso di revoca "retroattiva"), quanto nella forma in cui queste dovrebbero essere adottate (passando attraverso una anomala deliberazione "implicita", tra l'altro causa possibile di responsabilità).

**1. Il caso.**

Con missiva datata 18 dicembre 2019 alcuni soci (qui di seguito, per brevità: i "**Soci Proponenti**") di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa (qui di seguito, per brevità: "**Cattolica**") hanno richiesto, ai sensi dell'art. 2367, cod.civ. e dell'art. 22.2 dello Statuto sociale, la convocazione di un'assemblea, in sede straordinaria.

In specie, i **Soci Proponenti** hanno chiesto che l'assemblea così convocata voti una serie di "**modificazioni**" statutarie, dettagliate in una "Relazione Illustrativa" (allegata alla richiesta) redatta tanto in base alla normativa disposta dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), quanto in base alla normativa regolamentare.

Ciò premesso, in funzione delle determinazioni che il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad assumere in merito alla citata richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria, formuliamo qui di seguito il nostro parere specificamente in ordine alla legittimità delle "**modificazioni**" richieste.

2. Il parere.

- 2.1 Dato quanto esposto sopra, (i) premesso che in sede straordinaria un'assemblea regolarmente convocata e con un voto favorevole assunto con le maggioranze di legge e/o di statuto, può legittimamente modificare tutte le clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, ma pur sempre nei limiti definiti dal modello societario adottato, (ii) si tratta qui di seguito di verificare se le "modificazioni" ipotizzate nella "Relazione Illustrativa" redatta dai **Soci Proponenti** sono - o no - legittime.

Ciò premesso, va per cominciare notato che, per come è sviluppata la "Relazione Illustrativa", le "modificazioni" ipotizzate si presentano tanto come puramente "adeguatrici", quanto come "innovative".

Le prime, quelle "adeguatrici", sono presentate come semplici adeguamenti dell'attuale Statuto alla normativa applicabile ed alle indicazioni regolamentari disposte da IVASS.

In questi termini la scelta da formulare in sede di assemblea dei soci (se introdurre - o no - in Statuto) si configura come una scelta di pura opportunità, senza che ne derivino criticità di ordine giuridico.

In ordine alle modificazioni che hanno invece una portata "innovativa", va notato quanto segue:

- A) per quanto riguarda le "modificazioni" mirate a rafforzare i rapporti di **Cattolica** con il territorio ("modificazioni" contenute rispettivamente negli articoli 1, 22.4 3 24.3, aggiunto, dello Statuto), va notato che queste prenderebbero la forma di una mera dichiarazione di intenti e/o programmatica.

Si tratta dunque di ipotesi di "modificazioni" sulle quali gli organi di **Cattolica** potranno

formulare le proprie valutazioni di opportunità, comunque senza che ne derivino particolari effetti o conseguenze di ordine giuridico;

- B) i **Soci Proponenti** ipotizzano poi anche di introdurre nello Statuto altre "**modificazioni**", queste di carattere strutturale (ad esempio: designazione di un solo vice-presidente, in luogo dei due attualmente previsti), "**modificazioni**" queste che parimenti non sembrano comportare particolari profili di legittimità, salvo tuttavia quanto si noterà qui di seguito *sub* 2.2;
- C) due ulteriori proposte di "**modificazione**" di tipo pure "innovativo" produrrebbero invece effetti di notevole rilevanza giuridica ed è perciò proprio su queste che si sviluppa il presente parere.

**2.2** Per cominciare va concentrata l'attenzione sulle proposte mirate a rafforzare i poteri delle minoranze.

Proposte che evidenziano profili di criticità, **(i)** non tanto per quanto riguarda l'attribuzione alle minoranze del diritto di designare due amministratori, invece che uno soltanto, diritto che dovrebbe essere in specie attribuito alla lista che ha ottenuto il secondo quoziente di voti (art. 33.4 dello Statuto): in effetti non pare anomalo che, nell'ambito di un consiglio di amministrazione composto da ben 17 membri, due siano espressione della minoranza; **(ii)** quanto piuttosto in ordine alla previsione che a questi ultimi due soggetti siano attribuite, rispettivamente, la vicepresidenza del Consiglio di amministrazione e la presidenza del Comitato per il controllo della gestione.

Ciò che, insieme con la proposta, già citata sopra *sub* 2.1, di nominare un solo Vicepresidente, concentrerebbe a favore della minoranza una quota di potere del tutto sproporzionata rispetto ai voti ottenuti dalle rispettive liste.

In questi termini, l'impatto sull'assetto dei poteri all'interno di **Cattolica** (ma sarebbe lo stesso per qualsiasi società) sarebbe con tutta probabilità tanto anomalo ed intenso da generare effetti di conflitto, persino di paralisi funzionale.

Effetti che - anche solo in termini di opportunità - devono a nostro parere essere considerati come realmente critici, perché estremamente rilevanti.

- 2.3. Ma la proposta di clausola per cui senza dubbio si configurano profili di **illegittimità** è quella che sarebbe contenuta nell'art. 30.6 dello Statuto, clausola destinata a sostituire, integrandolo nella parte finale, l'attuale art. 30.5.

In specie, alle attuali clausole di incompatibilità con il ruolo di amministratore si propone, da parte dei **Soci proponenti**, di aggiungere, nella attuale disposizione statutaria, due ulteriori elementi, che riguardano rispettivamente:

- a) il raggiungimento del 75° anno di età (lett. c);
- b) l'aver ricoperto il ruolo di amministratore "per complessivamente più di 9 anni nei precedenti 15 anni" (lett. d).

Al riguardo va per cominciare notato che, per effetto della disposizione transitoria che sarebbe contenuta nel nuovo art. 59.3 dello Statuto, questa clausola entrerebbe in vigore, se non proprio immediatamente, comunque in un tempo molto breve, ed in specie a partire dalla data di approvazione del bilancio per l'esercizio 2019.

Dato quanto sopra, l'illegittimità della clausola ipotizzata si rende evidente su tre punti, che in **sintesi** possono essere così esposti:

- a) **nel merito**, dato il suo carattere sostanzialmente **retroattivo**, l'intervento si configurerebbe nei suoi effetti come una **revoca** dell'amministratore;
- b) **nella forma**, l'intervento si baserebbe su di una anomala **deliberazione implicita**;
- c) **negli effetti**, tutto questo sarebbe causa più che probabile di **responsabilità** per danni in capo a Cattolica.

Ciò premesso in sintesi, in forma più analitica può essere notato quanto segue.

Per cominciare, per come è stata formulata, quella ipotizzata è una clausola che mira ad introdurre nello Statuto due cause di ineleggibilità/decadenza degli amministratori.

Si tratta di cause che sono mirate ad aggiungersi "ex novo" a quelle di origine legale già previste dall'art. 2382, cod.civ., ma con una differenza essenziale:

- a) mentre il codice civile si riferisce ad accadimenti di natura giuridica di valenza negativa che in termini di ineleggibilità sono relativi "a priori" all'aspirante amministratore, oppure che in termini di decadenza sono relativi al soggetto che già ricopre la carica;
- b) diversamente, nel caso della clausola ipotizzata dai **Soci Proponenti** si tratterebbe di prendere atto di "accadimenti della vita" (cosiddetti "**Tatbestand**") che erano già in essere al momento dell'entrata in vigore della disposizione stessa.

Ne deriva quanto segue:

- a) clausole simili potrebbero essere, in linea generale, legittime. Legittime in specie nella logica,

suggerita dai **Soci Proponenti**, in termini di "ricambio, anche generazionale, degli amministratori"<sup>1</sup>;

- b) ma qui il punto essenziale è diverso ed è questo: se sia - o no - legittimo introdurre, in termini sostanzialmente retroattivi, ulteriori ipotesi di decadenza, con riferimento ad un consiglio di amministrazione che, nell'ipotesi di entrata in vigore della nuova disposizione, avrà compiuto soltanto un terzo della durata del periodo di attività per esso previsto.

In specie, in questi termini (i) non verrebbe a configurarsi solo una questione di eleggibilità - o no - di alcuni soggetti, questione che semmai riguarderebbe il prossimo consiglio di amministrazione, (ii) non verrebbe in questione solo l'effetto demolitorio che ne deriverebbe, dato che l'eventuale applicazione della "**modificazione**" ipotizzata comporterebbe la perdita del ruolo da parte di ben quattro consiglieri, tra i quali il Presidente e i due Vicepresidenti, (iii) ma soprattutto verrebbe in questione, in termini di illegittimità, l'essenziale profilo della **decadenza dalla carica degli amministratori**.

**2.4.** E ciò nei termini che seguono:

- a) anche senza ipotizzare che l'iniziativa dei **Soci Proponenti** sia ispirata da logiche strumentali, e/o comunque estranee all'interesse sociale (in effetti l'applicazione combinata delle disposizioni statutarie dei (nuovi) articoli 30.6 e 59.3, avrebbe

---

<sup>1</sup>Va comunque al proposito rilevato un "curiosum". Data la finalità così dichiarata di assicurare il ricambio (anche) generazionale, sarebbe coerente con questo obiettivo il limite previsto di anzianità anagrafica... ma non sarebbe lo stesso per l'altro limite, quello relativo alla permanenza in carica per più di nove anni su quindici. Questo potrebbe infatti interessare soggetti ancora molto giovani!

comunque come effetto l'**automatico abbandono** della carica da parte di quattro soggetti assolutamente apicali nell'ambito dell'attuale consiglio di amministrazione);

- b) è comunque del tutto evidente che l'introduzione delle nuove ipotesi di decadenza retroattiva dalla carica di consigliere (retroattiva, dato che l'attuale consiglio di amministrazione è stato nominato per un triennio, a far data dal mese di aprile 2019), verrebbe in realtà a configurarsi come un provvedimento di **revoca** dei quattro citati consiglieri.

E' infatti quello della revoca, e soltanto questo, lo strumento che la legge attribuisce ai soci (*rectius*: all'assemblea dei soci) per incidere sulla situazione soggettiva di consiglieri di amministrazione in carica.

Né, contro questa tesi, si potrebbe obiettare una analogia con le ipotesi di decadenza previste dalla legge.

Non varrebbe, questa obiezione, perché:

- a) nel caso dell'art. 2382, cod.civ., citato (ed eventualmente nel caso dell'art. 2387, cod.civ., qualora lo statuto abbia inteso introdurre requisiti ulteriori, in punto di onorabilità, professionalità e indipendenza, per gli amministratori), colui che accetta la carica di consigliere è già da subito perfettamente consapevole del fatto che il successivo intervenire di un determinato accadimento giuridico, relativo alla propria persona, determinerebbe la decadenza dalla carica;
- b) diversamente, nel caso qui in oggetto, se fosse introdotto nello Statuto il nuovo art. 30.6, l'assemblea dovrebbe retroattivamente prendere atto di elementi temporali già in essere e ad essa già noti al momento della nomina del consigliere

(elementi che allora erano invece del tutto ininfluenti ai fini della nomina, e poi, per conseguenza, ai fini della permanenza in carica, dello stesso consigliere).

In questi termini si può concludere solo nel senso che la proposta di modifica statutaria recata dal nuovo art. 30.6 non avrebbe altro effetto sostanziale e/o reale se non quello di provocare la **revoca** "ad personam" di quattro consiglieri.

2.5. E' in questi termini che emergono elementi che già "prima facie" evidenziano la illegittimità dell'introduzione nello Statuto della clausola qui in oggetto, una clausola che per cominciare è certamente illegittima nella sua efficacia "retroattiva".

L'art. 30.6, non avrebbe infatti altro effetto, sostanziale e/o reale, se non quello di provocare in sede di prima applicazione (che è quella che in questa sede interessa), la decadenza dei quattro consiglieri, in ragione di elementi e/o condizioni di durata, che non sarebbero più coerenti con le prescrizioni statutarie.

In termini sostanziali, dato che si tratterebbe di un provvedimento relativo soltanto ad alcuni dei membri del consiglio di amministrazione (e non relativo all'intero consiglio), l'unica e/o corretta via da seguire per ottenere questo obiettivo sarebbe quella della revoca.

Ma in questa logica, il consiglio di amministrazione dovrebbe, in merito a questa specifica clausola, convocare l'assemblea anche in sede ordinaria, questa la sede appunto competente per la revoca dei consiglieri.

Diversamente, l'effetto della decadenza/revoca verrebbe ad essere il prodotto di una **deliberazione implicita**,

così assunta dall'organo assembleare in una sede non appropriata.

Infatti: **(i)** se è pur vero che quest'ultimo rilievo potrebbe (forse) essere superato, ragionando in termini sostanzialistici e dunque ritenendo, in una logica del tipo "nel più sta il meno", che una deliberazione di assemblea straordinaria, data anche la necessaria presenza del notaio, è comunque più "garantista" nei confronti degli interessi in gioco, **(ii)** è tuttavia proprio la legittimità stessa di una deliberazione implicita così assunta che deve essere contestata.

Al riguardo, va in specie notato che il tema delle deliberazioni implicite è stato affrontato principalmente con riferimento al quesito circa la legittimità della fissazione del compenso degli amministratori non per il tramite di una specifica deliberazione dell'assemblea, ma attraverso l'approvazione di un bilancio di esercizio che contenga la relativa previsione di spesa.

Ebbene, già da tempo (cfr. ad es. Cass., 24 luglio 1968, n. 2672), la giurisprudenza ha sancito che da una deliberazione di carattere generale, come è quella di approvazione del bilancio, non è possibile desumere, per implicito, un'altra delibera dell'assemblea, questa avente un proprio specifico oggetto distinto e diverso, senza che lo stesso sia stato menzionato nell'ordine del giorno.

In questi termini, e venendo al caso qui in oggetto, una deliberazione dell'assemblea straordinaria che introduca in via retroattiva (nuove) ipotesi di incompatibilità per gli amministratori non può certo "contenere", e tra l'altro obliquamente, la revoca di alcuni amministratori.

Revoca che dovrebbe invece manifestarsi attraverso l'atto tipico di una deliberazione esplicita, su di un

ordine del giorno che preveda la revoca come oggetto sottoposto alla votazione nell'assemblea dei soci.

- 2.6. Non solo. Muovendo dal piano dell'organizzazione societaria a quello della posizione personale dei quattro consiglieri che sarebbero automaticamente privati della propria funzione, va osservato che, accettando la carica, questi hanno maturato un legittimo affidamento ad espletare il proprio mandato per la durata di tre esercizi sociali.

E' vero che, in base alle regole disposte dal codice civile, il consigliere di amministrazione non è inamovibile, annoverandosi appunto tra i poteri dell'assemblea (ordinaria) quello di revocare gli amministratori (cfr. art. 2364, comma 1, n. 2).

Ma la revoca deve essere appunto operata nella forma della revoca.

Forma che tra l'altro consentirebbe al soggetto revocato di ricorrere al giudice per farsi riconoscere l'eventuale **risarcimento del danno**, nel caso che il giudice ravvisi che la revoca è stata operata in assenza di giusta causa (come, con tutta probabilità, sarebbe nel caso qui in oggetto).

Viceversa, l'eventuale introduzione nello Statuto di **Cattolica** dell'art. 30.6 precluderebbe ai consiglieri "decaduti" qualsiasi difesa in giudizio, in quanto, nella logica dei **Soci Proponenti**, (i) non si tratterebbe di revoca, ma di decadenza e (ii) la giusta causa sarebbe comunque "a priori" presente (*rectius*: sarebbe consustanziale alla decadenza).

Come è evidente in questi termini, quella ipotizzata è dunque una abnorme ipotesi di "**modificazione**", abnorme non solo in quanto retroattiva, ma anche perché lesiva del legittimo affidamento dei consiglieri.

- 2.7. Un ulteriore profilo per cui deve essere valutata la legittimità della clausola qui in oggetto è infine connesso alla natura di **Cattolica**, quale soggetto i cui titoli azionari sono quotati in un mercato regolamentato, e dunque con riferimento all'esigenza di tutelare interessi in linea di principio più ampi rispetto alla tradizionale rete di interessi che riguarda le società "chiuse".

In specie, se il consiglio di amministrazione accettasse di convocare l'assemblea straordinaria di **Cattolica** per sottoporle l'ordine del giorno suggerito dai **Soci Proponenti** (riguardante una serie di modificazioni statutarie, tra cui quella relativa alla decadenza/revoca dei consiglieri), con tutta probabilità ne deriverebbe una situazione caratterizzata da serie criticità, nei seguenti termini:

- a) se il consiglio, per ovvie ragioni di trasparenza, decidesse di informare il mercato in ordine agli effetti "indiretti", destinati a manifestarsi in breve tempo (al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio per il 2019), per effetto dell'introduzione in Statuto dell'art. 30.6;
- b) il mercato verrebbe a conoscenza del fatto che, su iniziativa di una minoranza dei soci, l'assemblea sarebbe chiamata a decidere sulla "decapitazione" dei suoi vertici, senza che questo effetto sia specificato nell'ordine del giorno, nella logica, già in precedenza esaminata in termini critici, che è tipica delle deliberazioni implicite.

D'altra parte, **(i)** se il consiglio di amministrazione si limitasse a fornire al mercato una mera informazione "formale", dunque si limitasse a menzionare le modificazioni statutarie che vengono proposte, senza indicare le conseguenze derivanti dall'eventuale approvazione, con tutte le altre clausole (essendo quella dei **Soci Proponenti** una proposta "unitaria"),

anche di quella che sarebbe contenuta nell'art. 30.6, **(ii)** ciò comporterebbe un *vulnus* gravissimo in termini di (mancata) trasparenza.

In assenza di una specifica indicazione delle conseguenze giuridiche dell'introduzione della clausola, i soci di minoranza e i terzi non sarebbero infatti posti nella condizione di conoscere un dato rilevantissimo, e cioè che l'eventuale voto favorevole dell'assemblea produrrebbe la ricordata rimozione dei vertici di **Cattolica**.

Il tutto - si ripete - sulla base di una deliberazione implicita di assolutamente dubbia legittimità.

- 2.8.** In conclusione, sulla base di queste considerazioni, pare del tutto ragionevole assumere la non legittimità della clausola (nuovo art. 30.6) che i **Soci Proponenti** intenderebbero introdurre nello Statuto sociale, quanto meno con riferimento alla sua portata retroattiva.

Restando peraltro impregiudicata, data la già citata unitarietà delle proposte avanzate dai **Soci Proponenti**, la questione relativa alla possibilità, per il Consiglio di amministrazione, di chiamare l'assemblea a decidere soltanto in merito alle modificazioni statutarie che siano giudicate, dal Consiglio stesso, legittime (e opportune).

Gentili Signori, nel restare a Vostra disposizione per ogni chiarimento od integrazione, Vi formuliamo i nostri migliori saluti.

  
(Prof. Avv. Sergio Patriarca)

  
(Prof. Avv. Giulio Tremonti)

# STUDIO DELL' AVV. PROF. MATTEO RESCIGNO

LARGO AUGUSTO N.3 - 20122 - MILANO TEL. 02/79.53.01 - FAX 02/79.55.09

E-MAIL [segreteria@studiomrescigno.it](mailto:segreteria@studiomrescigno.it)

AVV. PROF. MATTEO RESCIGNO  
Ordinario di Diritto Commerciale  
nell'Università degli Studi di Milano

AVV. REMOMARIA GHIRARDI

Milano, lì 14 gennaio 2020

Spett.le

**Società Cattolica di Assicurazione-Soc. coop.**

Lungadige Cangrande, 16

37126 Verona

[Giovanni.glisenti@studioglisenti.it](mailto:Giovanni.glisenti@studioglisenti.it)

All'attenzione del Presidente Comitato di Controllo della gestione Giovanni Glisenti

**Oggetto: Parere in merito ad alcune clausole - art. 30.6, 30.9 e 59.3 - oggetto di richiesta di modificazione o introduzione nello statuto di Cattolica in sede convocazione assemblea straordinaria su richiesta di Soci**

\*\*\*

Mi viene richiesto un parere dal Vostro Comitato in merito alla proposta di delibera assembleare formulata, in forza dell'art. 2367 c.c., da alcuni soci di Cattolica relativa alla modificazione della clausola 30 e 59 dello Statuto della società. Più in particolare vengono sottoposte alla mia attenzione:

- a) la modifica dell'art.30.6 dello Statuto sui requisiti di eleggibilità alla carica di amministratore della società, nel senso di aggiungere alle lett. c) e d) due ipotesi di ineleggibilità: in particolare l'aver compiuto il 75° anno e l'esser stato amministratore della società *“per complessivamente più di nove anni nei precedenti quindici anni”*;
- b) l'introduzione nello Statuto *ex novo* dell'art. 30.9 dello statuto in base al quale *“la perdita in corso di mandato dei requisiti di cui al par. 30.6 produce la decadenza immediata dell'amministratore”*;

- c) l'introduzione nello Statuto *ex novo* dell'art. 59.3, di carattere transitorio per cui *“le disposizioni modificative di cui al par. 30.6 e di cui al paragrafo 30.9 del presente statuto si applicano a decorrere dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 ovvero, se successiva, anch'esse dalla data di iscrizione delle modificazioni statutarie deliberate dalla detta assemblea del giorno ..... presso il competente Registro delle Imprese”*.

In particolare mi viene chiesta una valutazione in merito all'ammissibilità e legittimità di siffatte modifiche e, più in generale, di eventuali profili di problematicità conseguenti alla loro adozione, al fine di consentire adeguata informativa all'assemblea.

A tal fine ho potuto esaminare:

- la richiesta di convocazione dell'assemblea ex art. 2367, con all'ordine del giorno varie modifiche statutarie, fra cui quelle sulle quali mi viene chiesto l'indicato parere;
- la relazione illustrativa dei soci proponenti alle modifiche statutarie all'ordine del giorno della convocata assemblea.

In punto di fatto rilevo – come si trae anche dall'*incipit* della relazione dei soci proponenti – che l'iniziativa dei soci proponenti si ricollega alle recenti vicende che hanno portato alla revoca delle deleghe all'amministratore delegato della Vostra società. L'iniziativa della convocazione dell'assemblea – come del resto è confermato da quanto viene riportato dalla stampa - trova dunque origine e rappresenta l'esito di un contrasto dei soci proponenti con quanto deliberato dal Consiglio.

Sempre in punto di fatto mi viene riferito che nell'ambito dell'attuale consiglio di amministrazione proprio il Presidente e i due Vicepresidenti – e così i vertici del Consiglio che ha deliberato la revoca delle deleghe all'ex amministratore delegato - non sarebbero in possesso dei nuovi requisiti aggiuntivi di eleggibilità fissati nella proposta di modifica dell'art. 30.6 dello Statuto.

\*\*\*

2. Nell'esprimere il parere richiestomi – al fine di seguire un ordine logico (ma non di rilevanza) delle questioni che il tema solleva – reputo in primo luogo opportuno svolgere alcune considerazioni in merito all'interpretazione delle modifiche statutarie sottoposte alla mia attenzione.

Questa scelta deriva dal fatto che il tema di maggior rilievo sotto il profilo della legittimità, astratta e concreta, delle predette clausole attiene all'ipotetico effetto di decadenza immediato dalla carica di amministratore dei consiglieri che non posseggano i nuovi requisiti di eleggibilità che si vorrebbero

inserire, con la delibera modificativa, all'art. 30.6 dello Statuto. Come si avrà modo di sottolineare, infatti, se ciò dovesse realmente essere ricollegato all'approvazione della modifica, o comunque al momento indicato nell'art. 59.3, vi sarebbero dubbi assai seri sulla legittimità delle clausole sottoposte alla mia attenzione.

Il fatto è però – per le ragioni che esporrò nel successivo paragrafo - che la lettura della clausola 30.9 che prevede, appunto, il regime di decadenza dalla carica in relazione ai requisiti di eleggibilità, non sembra possa esser letto nel senso dell'immediata decadenza dei consiglieri che non posseggano i requisiti di eleggibilità che sarebbero *ex novo* introdotti in caso di approvazione delle modifiche statutarie. Si rende dunque opportuna una trattazione preliminare di questo punto.

Successivamente – e per l'ipotesi che tale interpretazione non sia ritenuta in linea con il tenore delle modifiche statutarie e che dunque le clausole implicino, se approvate, l'immediata decadenza dei consiglieri che non possedessero i nuovi requisiti di eleggibilità - analizzerò i temi attinenti la disciplina normativa delle cause legali e statutarie di ineleggibilità alla carica di amministratore, sia in relazione alla loro legittimità, astratta e concreta, sia in relazione alla regolamentazione “transitoria” della loro applicabilità. In tale contesto esaminerò anche il profilo inerente la possibile ricostruzione degli effetti dell'approvazione delle modifiche statutarie sottoposte all'assemblea quale mezzo per addivenire al risultato sostanziale di revocare gli amministratori che non abbiano i requisiti di eleggibilità che sarebbero introdotti ove le modifiche statutarie fossero approvate. Analisi che – come appena detto – mi porta a ritenere che, per varie ragioni, vi siano seri dubbi di sulla legittimità quantomeno delle clausole 30.9 e 59.3 e così della delibera che le approvi.

\*\*\*

3. Muovendo quindi dall'interpretazione della clausola 30.9, reputo che essa vada letta nel senso che la decadenza degli amministratori ivi prevista non possa riguardare le cause di ineleggibilità che si vorrebbero introdurre *ex novo* con le modifiche statutarie alla clausola 30.6, e dunque non possa riguardare gli amministratori attualmente in carica.

Infatti la clausola 30.9, nel disciplinare la decadenza dell'amministratore, indica con chiarezza che è “*la perdita in corso di mandato dei requisiti di cui al par. 30.6*” che “*produce la decadenza immediata dell'amministratore*”.

Ma il riferimento alla “**perdita in corso di mandato dei requisiti**” è per definizione inapplicabile agli attuali amministratori. Infatti per i requisiti che si vorrebbero introdurre per la prima volta con le modifiche statutarie in esame e in particolare nell'art. 30.6, non si può predicare la **perdita** di un requisito di eleggibilità dell'amministratore.

Può, infatti, darsi **perdita** nel corso del mandato solo di requisiti di eleggibilità che erano per statuto previsti al momento del conferimento del mandato e siano venuti meno (**persi**, appunto) in corso del mandato.

Ma i requisiti di eleggibilità che sarebbero destinati ad essere introdotti ex novo all'art. 30.6 non possono essere **perduti con effetto decadenziale** dagli amministratori in carica, per l'ovvia e semplice ragione che non era necessario che essi li avessero nel momento in cui fu conferito il mandato.

Non è, del resto, chiaro se i proponenti intendano effettivamente ricollegare un effetto decadenziale immediato dalla carica per quei consiglieri attualmente in carica che non possiedono i nuovi requisiti di eleggibilità che conseguirebbero all'eventuale approvazione delle modifiche statutarie. Infatti l'unico – debole - indizio di una volontà in tal senso dei proponenti potrebbe ravvedersi nel fatto che, nel commentare la clausola transitoria 53.9 sull'efficacia dell'art. 30.6 e 30.9, se ne indica la ragione nel voler evitare una destabilizzazione del consiglio: ciò che parrebbe evocare una decadenza brevemente differita dei consiglieri che non posseggano i nuovi requisiti.

Ma è appena il caso di rilevare che le (per di più inesprese o quantomeno non chiaramente espresse) intenzioni soggettive dei proponenti sulla portata e gli effetti della clausola non rappresentano il criterio ermeneutico da adottare nel nostro caso. Infatti, nell'interpretazione dello statuto sociale, base della natura organizzativa del contratto di società – tanto più in una società quotata in borsa a larghissima partecipazione azionaria - l'elemento volontaristico dei soci proponenti ha ben poco rilievo, rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi.

E i criteri oggettivi – e in primo luogo quello letterale - non lasciano dubbio alcuno sul fatto che non il **mancato possesso** ma la **perdita del possesso** dei requisiti di eleggibilità è assistita dalla sanzione decadenziale.

Del resto questa lettura si lascia certamente preferire per ulteriori due ragioni:

- a) perché è in linea con le previsioni di legge in tema di requisiti di eleggibilità legali o statutari, che legano la nullità della nomina alla mancanza originaria dei requisiti e la decadenza al venir meno, alla **perdita**, per usare le parole della clausola 30.9, di tali requisiti (e non per il sopravvenire di nuovi);
- b) perché ogni diversa soluzione implicherebbe una inammissibile retroattività delle nuove clausole, che altrettanto inammissibilmente inciderebbe sui diritti degli amministratori legittimamente nominati in base delle regole legali e statutarie esistenti all'atto del conferimento del mandato.

Con l'ulteriore conseguenza, come si dirà meglio in seguito, che una diversa lettura della clausola si risolverebbe – anche per questo motivo – nella violazione dei principi su presupposti e competenze assembleari sulla nomina e, soprattutto, sulla revoca degli amministratori. Tale lettura contrasterebbe anche con le regole legali sul venir meno del rapporto di amministrazione, che non contemplano una causa di cessazione della carica di amministratore per effetto di requisiti di ineleggibilità statutari non esistenti al momento del mandato e – come pure meglio si dirà – si tradurrebbe in una (cripto)deliberazione di revoca degli amministratori che per avventura non possedessero i nuovi requisiti di eleggibilità, deliberazione neppure posta all'ordine del giorno.

L'interpretazione qui preferita, dunque, obbedirebbe anche al principio di conservazione della clausola che si intende inserire nello statuto, altrimenti illegittima se diversamente letta.

\*\*\*

4. Se però si volesse ritenere che le clausole sottoposte al mio esame abbiano quale effetto la decadenza, nel termine fissato in sede transitoria nell'art. 59.3, dei consiglieri che non abbiano i nuovi requisiti di eleggibilità, reputo che sussistano dubbi assai seri di legittimità della clausola, e così della delibera che l'approvasse, e reputo che comunque tale decadenza – ove mai si realizzasse – esporrebbe la società al risarcimento del danno, al pari di una revoca senza giusta causa, in favore degli amministratori che venissero dichiarati decaduti.

E ciò per le seguenti ragioni.

La disciplina dei requisiti di eleggibilità alla carica di amministratore contenuta nel codice civile si risolve negli artt. 2382 e 2387 c.c.

L'art.2382 individua e regola le c.d. cause legali di ineleggibilità alla carica di amministratore: in presenza di tali cause all'atto della nomina essa è nulla. Se la causa di ineleggibilità sopravviene alla nomina si ha la decadenza dell'amministratore dalla carica.

L'art. 2387, al primo comma, prevede che lo statuto possa subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di autodisciplina. Il comma si chiude con la frase “*Si applica in tal caso l'art.2382*”.

Va subito rilevato che sia l'art. 2382, sia l'art. 2387, poco o nulla hanno a che vedere con il tema sottoposto alla mia attenzione. Infatti il primo si riferisce a cause legali di ineleggibilità, il secondo si riferisce alla subordinazione dell'assunzione della carica a requisiti che certamente non si identificano con le fattispecie

tipicamente indicate dalle norme citate. Il superamento del 75° anno di età, ovvero il numero di anni in cui si è rivestita la carica di amministratore, previsti all'art. 30.6 lett. c e d delle proposte di modifica statutaria, non riguardano né l'onorabilità, né la professionalità, né l'indipendenza degli amministratori. Tali requisiti neppure si rinvencono nel codice di autodisciplina per le società quotate al quale l'art. 30.2 dello statuto si rifà per definire i requisiti di indipendenza di almeno dieci amministratori.

Ciò significa che da tali norme – intendo l'art. 2382 e l'art. 2387 - non può trarsi alcun diretto argomento volto a individuare la legittimità e la portata delle modifiche statutarie oggetto della proposta di delibera. In particolare esse non intendono regolare in via generale il tema della autonomia statutaria nell'introdurre requisiti per l'assunzione della carica di amministratore, sia con riferimento all'ammissibilità di tale introduzione, sia con riguardo ai suoi effetti. L'art. 2387, in particolare, sembra voler concedere all'autonomia statutaria l'estensione delle regole della disciplina sulle cause legali di ineleggibilità alla carica degli amministratori – nullità della nomina e decadenza immediata in caso di sopravvenuta causa di ineleggibilità – proprio e solo alle ipotesi di inserimento nello statuto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Requisiti, questi, che a partire dalle norme proprie di settori speciali (bancario, finanziario, assicurativo), hanno assunto, specie in relazione a società quotate, un ruolo di particolare rilievo nel disegno di una corporate *governance* efficiente e attenta agli interessi del mercato e così degli investitori istituzionali.

Ne viene dunque che – se proprio si vuol trarre qualche indicazione ermeneutica dalle norme in questione – il tenore letterale dell'art. 2387 c.c. e così l'espreso richiamo dell'art. 2382 c.c. sembra legare il meccanismo della nullità della nomina e, soprattutto, della decadenza automatica dell'amministratore che perda i requisiti legali di eleggibilità ai soli requisiti speciali di onorabilità, professionalità e indipendenza, e non a qualsiasi requisito di eleggibilità o di assunzione della carica di amministratore prevista nello statuto. E ciò – sembra di poter dire con ragionevole certezza - proprio perché quei requisiti e il loro mantenimento sono stati ritenuti meritevoli di applicazione del presidio normativo specifico assicurato dall'art. 2382 c.c. alle cause legali di ineleggibilità.

Se così fosse, naturalmente, la clausola 30.9, in una con la regola transitoria sulla sua applicazione, potrebbe sol per questo già apparire illegittima: ma, al riguardo non reputo che tale conclusione possa basarsi solo sulla pur non trascurabile osservazione appena esposta.

\*\*\*

5. Appare chiaro che il tema sottoposto alla mia attenzione riguardi essenzialmente una questione non espressamente regolata dalla legge: e cioè quella dell'ammissibilità - e soprattutto dei relativi limiti e disciplina - per l'autonomia statutaria di introdurre requisiti di eleggibilità alla carica di amministratore.

In linea generale la dottrina ha ritenuto che all'autonomia statutaria non fosse preclusa la possibilità di subordinare l'eleggibilità ad amministratore di una società al possesso di determinati requisiti. Alcuni autori hanno anche – pur senza particolare approfondimento delle implicazioni concrete di tale opinione – ritenuto che l'autonomia negoziale potesse prevedere statutariamente la decadenza dalla carica di amministratore del soggetto che perdesse i requisiti di eleggibilità indicati nello statuto<sup>1</sup>.

Tale autonomia statutaria, peraltro, da parte degli stessi autori e dalla giurisprudenza che ne hanno ritenuto ammissibile l'esercizio, è stata ritenuta praticabile nei limiti in cui essa non finisca per ledere la competenza esclusiva e inderogabile fissata dalla legge in capo all'assemblea di nominare e revocare gli amministratori della società<sup>2</sup>.

La dottrina, infatti, ha avvertito che la fissazione di requisiti statutarî di eleggibilità può risolversi in una inammissibile compressione del potere dell'assemblea di nomina o revoca – caratterizzata da uno stretto vincolo fiduciario con i soci – degli amministratori. Gli esempi e i temi affrontati dalla dottrina hanno perlopiù riguardato i casi in cui l'autonomia statutaria adottava criteri di eleggibilità talmente stringenti da identificare quale soggetto eleggibile solo una particolare persona (c.d. *clausole ritratto*) o solo determinati soggetti componenti la maggioranza del consiglio di amministrazione: il che è suscettibile di escludere sia la libertà di nomina, sia la libertà di revoca del soggetto, in quanto di fatto insostituibile. E al riguardo la dottrina, con riferimento a tale esercizio di autonomia statutaria, ha avvertito, da un lato, il rischio che l'autonomia statutaria, tramite l'uso dei criteri di eleggibilità, crei situazioni di impasse e, dall'altro lato, ha segnalato, in generale, che l'uso delle clausole statutarie che restringano in modo significativo la competenza assembleare in tema di nomina e revoca degli amministratori (accuendo il rischio ora accennato), debba essere vagliato alla luce del criterio di ragionevolezza e così possa giustificarsi solo per esigenze di attuazione dell'oggetto sociale<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> G. CASELLI, in *Trattato delle Società per Azioni*, diretto da Colombo - Portale, UTET, 1993, volume 4, pp. 89-90.

<sup>2</sup> Cass., 14 dicembre 1995, n. 12820, in *Dejure*, proprio in una fattispecie inerente questioni in tema di requisiti di eleggibilità, ha posto con chiarezza tale principio, richiamando anche ulteriori precedenti. BENCINI, *sub art. 2382*, in *Codice commentato delle società*, a cura di Abriani – Stella Richter, UTET, 2010, p. 1056; MAGNANI, *Sub. Art. 2387*, in *Commentario breve al diritto delle società*, Maffei Alberti, Cedam, 2017, p. 722; REGOLI, *sub. Art. 2387*, in *Commentario al codice civile*, diretto da Gabrielli, UTET, 2015, p. 233; SIRONI, *sub. Art. 2387*, in *Commentario alla riforma delle Società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Egea, 2005, p. 282.

<sup>3</sup> SANFILIPPO, *sub. Artt. 2382 e 2387*, in *Le società per azioni*, diretto da Abbadessa – Portale, Giuffrè Editore, 2016, pp. 1217 e 1281.

Sotto altro profilo, la appena citata sentenza della Suprema Corte<sup>4</sup> ha affermato l'invalidità di una clausola statutaria che fissava requisiti di eleggibilità alla carica di amministratori, tali per cui la volontà di un singolo socio era in grado di far determinare la perdita del requisito di eleggibilità in capo all'amministratore<sup>5</sup>.

Tali considerazioni assumono, a mio parere, un rilievo non trascurabile nella valutazione della fattispecie sottoposta al mio esame. Infatti l'inserimento nello statuto di clausole che fissano requisiti di eleggibilità alla carica di amministratore non ha solo una valenza in relazione alla delibera di nomina: esse, infatti, proprio se accompagnate da una regola di decadenza automatica non già – come prevedono quelle sottoposte al mio esame – al venir meno del requisito in origine posseduto, ma all'introduzione di nuovi requisiti di eleggibilità, finiscono per incidere oggettivamente sulla potestà assembleare di revoca dell'amministratore, aggirandola.

Similmente a quanto rilevato dalla dottrina con riferimento alle clausole c.d. "ritratto" in cui l'autonomia statutaria si esercitava non già per assicurare caratteristiche oggettivamente utili ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, ma solo per vincolare l'assemblea ad una nomina o a nomine *ad hominem*, le clausole statutarie qui in esame, in astratto o (meglio) in relazione al perseguimento di fini propri dei soci che intendono introdurla, ben possono esser lette come mezzo di compressione della competenza assembleare in materia di revoca dell'amministratore, in generale e con riferimento a quegli amministratori non in possesso degli specifici requisiti di eleggibilità introdotti *ex novo*.

Questo effetto, a me pare, si realizza con chiarezza nell'ipotesi che viene sottoposta alla mia attenzione dove quel che rileva è il fatto che l'introduzione in corso di mandato di requisiti di eleggibilità aggiuntivi (e quindi non sussistenti all'inizio del mandato: punto che merita – come si dirà più avanti – anche una riflessione autonoma) accompagnata da una clausola statutaria che fissa la decadenza immediata, o comunque – per la clausola transitoria - prima del termine del mandato, degli amministratori che di fatto non possiedono i requisiti, si risolva oggettivamente (e quindi anche indipendentemente dalle circostanze concrete della vicenda, che pure saranno affrontate in seguito) nella revoca degli amministratori che ne sono privi. Delibera che, con molta fatica, potrebbe forse essere vista come delibera implicita nella scelta di approvare le modifiche statutarie: ma la relazione nell'interesse dei proponenti, tace su tale effetto e resta del tutto laconica sull'identificazione degli amministratori destinati alla revoca dalla carica. A parere di chi scrive, sembra chiaro che, in tal modo, si consegua l'effetto (analogo agli esempi ora richiamati) di

---

<sup>4</sup> Cass., 14 dicembre 1995, n. 12820

<sup>5</sup> Si trattava di una clausola che faceva sostanzialmente dipendere il requisito di eleggibilità e il suo venir meno dalla volontà del socio designante.

incidere sul diritto esclusivo e inderogabile dell'assemblea di decidere della revoca di specifici amministratori che, indirettamente ma non meno chiaramente, sono destinati a cessare dalla carica senza che l'assemblea abbia deliberato sulla loro revoca.

Esito questo che fa sorgere ben più di un dubbio sia sulla legittimità delle modifiche statutarie che producono tale effetto, sia e conseguentemente sulla validità della relativa delibera.

\*\*\*

6. Sin qui i temi sottoposti alla mia attenzione sono stati valutati con riferimento generico all'introduzione di requisiti di eleggibilità ad amministratore in sede di esercizio dell'autonomia statutaria.

Tuttavia tutte le riflessioni svolte dalla dottrina sul tema – oltre che le regole legali fissate nell'art. 2382 e 2387 c.c. – hanno come riferimento una fattispecie che è significativamente differente rispetto a quella sottoposta alla mia attenzione e sulla quale, a quanto mi risulta, non constano approfondimenti dottrinali né interventi giurisprudenziali, salvo uno di cui darò di seguito conto.

Infatti, i contributi dottrinali e giurisprudenziali sopra citati hanno affrontato la tematica in questione muovendo dalla considerazione di analisi di clausole statutarie che introducono requisiti di eleggibilità e prevedono la correlativa decadenza in caso di loro perdita. Esaminano dunque la loro ammissibilità e la loro operatività con riguardo alla posizione degli amministratori nominati nella vigenza di tali clausole.

In questo caso viene spiegata sia la sanzione della nullità della nomina di amministratori privi *ab origine* dei requisiti esistenti all'atto della nomina, sia la sanzione della decadenza immediata nel caso in cui sopravvenga la carenza dei requisiti, legali o statutari che sia, vigenti al momento della nomina. E anche in tali casi, come appena rilevato, tali clausole non possono esser strutturate in modo da incidere sulla competenza assembleare su nomina e revoca degli amministratori.

Ma, nel caso di specie, le clausole sottoposte al mio esame presentano una peculiarità che suscita ancora più dubbi in merito alla loro legittimità.

Il consiglio di amministrazione, all'atto della sua nomina, possedeva in ciascuno dei suoi componenti i requisiti di eleggibilità previsti dallo statuto.

La loro nomina dunque era ed è perfettamente lecita.

Né si è verificata alcuna sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità, né legali né statutari, da cui possa trarsi l'applicazione della sanzione della decadenza.

L'art 2382 c.c. (richiamato dall'art. 2387 c.c.) è inequivoco sul punto: l'amministratore che sia *nominato* è invalidamente nominato se non possiede *ab origine* i requisiti legali o statutari di eleggibilità e *se nominato* decade se non possiede tali requisiti ovvero se, pur possedendo in origine tali requisiti, li perda e divenga interdetto, inabilitato, fallito, condannato, o non più "professionale", "onorevole", o "indipendente", in base ai requisiti previsti all'atto della sua nomina.

Nel nostro caso, invece i requisiti legali e statutari previsti all'atto della nomina, vi erano in capo agli amministratori all'atto della nomina, vi sono all'atto della delibera e vi saranno anche dopo la delibera.

Dunque, quel che avverrebbe (o si vorrebbe avvenisse da parte dei proponenti) in caso di approvazione delle clausole statutarie in questione, non è quel che è previsto dall'art. 2382 o 2387 c.c. o quel che la dottrina e la giurisprudenza ritengono lecito, a condizione che in concreto le clausole statutarie non incidano sulle competenze dell'assemblea, in materia di nomina o revoca degli amministratori.

L'effetto delle clausole che si vuole ottenere<sup>6</sup> – **non previsto da nessuna norma, né generale, né speciale, sui requisiti di eleggibilità degli amministratori** – è il seguente:

- a) introdurre **nuovi – in precedenza non esistenti – requisiti di eleggibilità statutari e;**
- b) legare all'introduzione di nuovi e diversi requisiti di eleggibilità, in corso di mandato, una *atipica* causa di decadenza immediata, in costanza di mandato dei (soli) amministratori che non possiedano i **nuovi** requisiti necessari per essere eletti quale amministratore<sup>7</sup>.

Questo esito, a mio avviso, si espone in modo ancor maggiore rispetto all'ipotesi esaminata nel precedente paragrafo, sia all'effetto di incidere sulle potestà assembleari in materia di revoca degli amministratori, sia, a ben vedere, anche più complessivamente sull'intero processo di nomina degli amministratori. Infatti la regola in questione è suscettibile di operare una decadenza "selettiva" *ex post* di amministratori legittimamente nominati in piena regolarità in base ai requisiti di eleggibilità di legge e di statuto; si espone quindi anche a una violazione del vincolo contrattuale fra amministratore e società determinato dall'assemblea nel momento del conferimento del mandato e della sua accettazione. In aggiunta, come per fattispecie simili la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, si espone alla possibile censura di un

---

<sup>6</sup> A meno che, ovviamente, non sia corretta l'interpretazione che ho ritenuto preferibile al par.3 e che non conduce agli effetti decadenziali qui in esame.

<sup>7</sup> Richiamo per comodità di lettura le clausole in questione. Art. 30.9 : "*La perdita in corso di mandato dei requisiti di cui al par. 30.6 produce la decadenza immediata dell'amministratore*" (art 30.9), alla quale si aggiunge la disposizione transitoria già citata che fissa l'entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 30.6 e 30.9. alla più lontana fra la data di approvazione del bilancio della società al 31.12.2019 e la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera approvativa delle modifiche statutarie.

uso strumentale dell'introduzione di tali nuovi requisiti, in particolare con riguardo all'immediata decadenza degli amministratori che non possiedono i nuovi requisiti di eleggibilità statutari.

\*\*\*

7. Sotto il primo dei profili ora indicato è evidente che il meccanismo previsto dalla norma riveste una valenza derogativa della competenza inderogabile dell'assemblea ancor maggiore di quella che può derivare da effetti decadenziali relativi a cause di ineleggibilità preesistenti al mandato. Infatti le clausole oggetto del mio esame aggiungono a tali profili di illiceità anche quello ora accennato di incidere sullo stesso rapporto negoziale fra società e amministratore, fondato appunto sulla potestà inderogabile dell'assemblea di nomina (nel rispetto delle regole di legge in materia) e sul conseguente vincolo contrattuale che si perfeziona con l'accettazione dell'incarico da parte degli amministratori. In un recente caso deciso dal Tribunale di Milano<sup>8</sup>, nel quale si discuteva se fosse legittimo sostituire in corso di mandato un amministratore, deliberando una modifica statutaria che prevedeva il passaggio dall'amministrazione consiliare a quella di un amministratore unico, la sentenza ha sottolineato che *“la delibera di nomina dell'organo amministrativo è atto negoziale (tra società e amministratore) con valenza organizzativa .... che vincola le parti ex art. 1372 c.c. fino alla naturale scadenza del mandato, salvo il verificarsi delle cause tipizzate di cessazione dell'incarico”*, cause elencate dal Tribunale, e fra le quali ovviamente non vi è la modifica statutaria, sottoposta al mio esame, della introduzione *ex post* di una decadenza per mancanza di requisiti di eleggibilità introdotti successivamente.

E, prosegue la sentenza, la sostituzione dell'organo amministrativo – fuori dai casi tipici (e quindi eventualmente una delibera di revoca, con le relative conseguenze) - prima della fine del mandato è ammissibile solo in presenza *“dell'esigenza di tutelare uno specifico e ben individuato interesse sociale”*: interesse che con riferimento alle clausole in questione e in particolare alla clausola di decadenza 30.9 *ex post* degli amministratori privi dei requisiti introdotti dopo il conferimento del mandato dovrebbe esser quello di far decadere immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i due vicepresidenti. Interesse molto peculiare e che non ha – pare evidente – nulla a che vedere con il progetto del Buon Governo per il quale potrà essere rilevante l'introduzione di nuovi requisiti di eleggibilità, ma non certo la sanzione decadenziale retroattiva a carico di chi, possedendo tutti i requisiti di eleggibilità richiesti all'atto del conferimento del mandato, ha diritto – in difetto di una specifica delibera di revoca - a rimanere in carica, esponendosi diversamente la società a una pretesa risarcitoria.

---

<sup>8</sup> Trib. Milano, 23 aprile 2019, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)

\*\*\*

8. Con riguardo al secondo dei profili indicati al par.6 viene in rilievo il tema della possibile valutazione oggettiva, in chiave di uso strumentale o di abuso del diritto di voto delle clausole 30.9 e 53.9.

Come ricordato all'inizio del presente parere le modifiche statutarie si legano alla revoca delle deleghe da parte del consiglio all'amministratore delegato alla quale ha fatto subito eco, come reazione, una preannunciata richiesta di convocazione assembleare da parte di soci detentori di azioni in numero superiore al quarantesimo del capitale sociale. Tale convocazione è poi stata formalizzata il 18 dicembre 2019 con l'ordine del giorno sopra ricordato, contenente una serie di modifiche statutarie, descritte nella relazione illustrativa dei proponenti come regole di Buon Governo. Tra esse compaiono le modifiche dei requisiti di eleggibilità alla carica di amministrazione, il cui effetto (se non si accogliesse l'interpretazione che di esse ho dato al par.3) sarebbe quello di provocare la decadenza dalla carica di amministratore dei consiglieri che non posseggono i nuovi requisiti di eleggibilità.

Se questo fosse davvero l'esito delle modifiche statutarie, e se si volesse ritenere che – pur con tale effetto – tali modifiche possano ritenersi legittime, pare a me evidente, sulla base delle vicende concrete che hanno portato alla richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria, che tale esito integrerebbe una sostanziale effettiva revoca senza giusta causa degli amministratori privi dei nuovi requisiti, con la conseguente certa esposizione della società al risarcimento del danno in favore di tali amministratori e l'insorgenza di seri dubbi sulla stessa legittimità della delibera. Ciò, del resto è confermato dal fatto che la deliberazione di revoca degli amministratori per giusta causa richiede, per costante giurisprudenza<sup>9</sup> l'indicazione specifica, in sede assembleare, delle ragioni che dovrebbero sorreggere la revoca. Ciò che per definizione manca nel caso di specie ove la revoca sarebbe l'esito indiretto dell'inserimento di una clausola statutaria in cui non può farsi riferimento a nessuna giusta causa.<sup>10</sup>

Osservo inoltre che potrebbero anche ritenersi sussistenti ragioni di invalidità della delibera.

Il tema della revoca degli amministratori tramite l'utilizzo di clausole statutarie che porta alla decadenza dei consiglieri di amministrazione non è una novità. La giurisprudenza, infatti, in particolare con riferimento alla clausola "*simul stabunt, simul cadent*" ha, condivisibilmente, stigmatizzato il suo uso indiretto per ottenere la revoca di amministratori sgraditi proprio in presenza di conflitti endosocietari (sia

---

<sup>9</sup> Cass. 26/01/2018, n.2037; Cass. 12/09/2008, n. 23557; Tr. Milano 17/12/2018, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

<sup>10</sup> Inoltre – e correttamente – la giurisprudenza ha da tempo sottolineato che esigenze organizzative interne non rappresentano di per sé giusta causa di revoca Cfr. Trib. Milano, 26-1-1987, in Società, 1987, 709; v. G. CASELLI, in *Trattato delle Società per Azioni*, diretto da Colombo – Portale, cit., p. 82.

all'interno del consiglio, sia nell'ambito della compagine sociale), senza passare – come dovrebbe essere – attraverso una deliberazione assembleare che rechi all'ordine del giorno, appunto, la revoca degli amministratori.

In particolare la giurisprudenza ha qualificato come comportamento contrario a buona fede e correttezza nell'ambito del contratto sociale, se non proprio quale abuso del diritto da parte dei consiglieri e dei soci, quello per cui le dimissioni di uno o più amministratori siano utilizzati per far decadere l'intero consiglio, salvo poi, successivamente, nominare un nuovo consiglio composto dagli stessi amministratori precedenti, fatti salvi gli amministratori sgraditi che, sostanzialmente, vengono così revocati senza giusta causa e in assenza di una delibera assembleare che rechi all'ordine del giorno la revoca dell'amministratore, così violando, nel contempo, la competenza assembleare a decidere della revoca degli amministratori<sup>11</sup>.

Analoga valutazione può certamente, a mio avviso, essere svolta con riferimento alla questione sottoposta alla mia attenzione. Per quanto con metodo certamente più elegante del descritto uso della clausola *simul stabunt, simul cadent*, il combinato disposto dell'art. 30.9 e 59.3, in relazione ai nuovi requisiti di eleggibilità, si traduce proprio nella revoca selettiva - senza apposita delibera e senza giusta causa, sulla base di una applicazione retroattiva dei nuovi requisiti di eleggibilità - di alcuni consiglieri che non posseggono i nuovi requisiti costruiti *ad hoc* nella nuova versione dell'art. 30.6.

Né tale esito si giustifica con uno specifico interesse sociale. Infatti anche se si volesse considerare tale il raggiungimento delle finalità di "Buon governo" auspicato dai proponenti, esso non deriva dal fatto che gli attuali amministratori in carica - eletti in conformità dello statuto e muniti di tutti i requisiti di eleggibilità - siano immediatamente rimossi se non posseggono i nuovi requisiti di eleggibilità, e né tantomeno dipende dall'applicazione di regole legali.

L'art. 30.9, in uno con la disciplina transitoria, appare avere come unico esito (e così fine) oggettivo quello di revocare dal consiglio tre determinati suoi componenti, e in particolare tre dei suoi vertici - il Presidente e i due vicepresidenti – nella citata situazione di conflitto che oppone il consiglio all'ex amministratore delegato e che vede i proponenti richiamare questo conflitto quale ragione delle modifiche statutarie, e così anche della regola in esame. Che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione di una proposta di modifiche statutarie sia non già (solo) la richiesta di una riforma della *governance* ma momento di un "serrato confronto" fra consiglio e proponenti è dato di fatto non discutibile e che, come tale, è stato

---

<sup>11</sup> D. ARCIDIACONO, *sub. Art. 2383*, in *Le società per azioni*, diretto da Abbadessa – Portale, cit., p. 1236. In giurisprudenza: Tr. Milano 20/04/2016 in [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Tr. Milano 13/03/2015; Tr. Roma 22/01/2014; Tr. Milano 28/12/2012; Tr. Milano 7/11/2012 in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

descritto nelle cronache. Che la clausola di decadenza immediata ex art. 30.9 abbia come unico fine oggettivo di ottenere la revoca del Presidente e dei due vicepresidenti del consiglio, sub specie di decadenza per assenza di requisiti di eleggibilità non sussistenti al momento della nomina, senza passare per l'assemblea è, a mio avviso, altrettanto chiaro.

Tornano dunque di nuovo in rilievo i principi già espressi, e ripresi dal citato precedente del Tribunale di Milano<sup>12</sup>, ove si afferma l'annullabilità per abuso del diritto di voto di una delibera volta a sostituire un amministratore tramite una modifica statutaria che tramuti l'amministrazione consiliare in unipersonale,, là dove non vi sia uno specifico interesse sociale e si risolva in un pregiudizio a legittimi diritti dell'amministratore. Un principio che può ritenersi applicabile anche al caso qui in esame.

Aggiungo, infine, che la delibera che approvasse gli artt. 30.9 e 59.3 nei termini indicati dai proponenti potrebbe dirsi viziata anche da carenza informativa sulle conseguenze della sua adozione, e così in particolare sulla decadenza selettiva del Presidente e dei due vice presidenti, integrante una revoca degli stessi, non posta all'ordine del giorno, priva di giusta causa e che espone la società a responsabilità risarcitorie (oltre che ai già indicati profili di invalidità delle clausole in questione e della delibera che le approvasse).

\*\*\*

9. Ritengo opportuno infine sottoporre all'attenzione del Comitato un ulteriore tema che potrebbe venire in rilievo con riguardo all'eventuale applicazione delle clausole statuarie sottoposte alla mia attenzione. La conclusione per cui la modifica delle regole statutarie in tema di requisiti di eleggibilità non può condurre a una decadenza "selettiva" immediata degli amministratori per assenza dei nuovi requisiti di eleggibilità trova una indiretta conferma in un orientamento del Comitato Triveneto dei Notai (H.C.14). Questo orientamento afferma che qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell'organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti, deve ritenersi che l'organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l'iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese. L'esempio che viene fatto è quello relativo al mutamento del numero degli amministratori sia in presenza di sua riduzione, sia in presenza di suo aumento.

La stessa situazione, a me pare, si verificherebbe se fossero approvate le modifiche, le si ritenessero valide e si affermasse l'efficacia dei nuovi requisiti di eleggibilità del consiglio di amministrazione secondo le regole transitorie dell'art. 53.9 e non al momento in cui l'assemblea è chiamata a rieleggere, al termine del

---

<sup>12</sup> Trib. Milano, 23.4.2019, cit.

suo mandato, il nuovo consiglio: si avrebbe un consiglio di amministrazione che fonderebbe il suo incarico sulla base di regole non più compatibili con quelle esistenti.

Muovendo da quanto ritenuto nel citato orientamento, la decadenza dell'intero consiglio dovrebbe essere allora l'inevitabile conseguenza dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie. Infatti il consiglio nella sua interezza – come organo – sarebbe stato eletto sulla base di regole statutarie incompatibili con quelle volute dai soci. L'assemblea e i soci partecipanti, infatti, avevano conferito l'incarico di amministratori a soggetti i quali possedevano tutti i requisiti per essere eletti e mantenere la propria carica sino al termine del mandato: e su tale base hanno orientato il loro voto. Le modifiche successive, allora, rendono all'evidenza necessario che l'intero consiglio – formatosi con rapporto fiduciario sulla base dei criteri legali e statutari di eleggibilità – decada con l'entrata in vigore delle nuove regole così che l'assemblea dei soci possa, senza alcun indiretto "aggiramento" del voto espresso, rinominare l'intero consiglio sulla base dei nuovi requisiti di eleggibilità, senza dover subire, per effetto di una decadenza selettiva basata su requisiti di eleggibilità introdotti in corso di mandato, un consiglio a ranghi ridotti ovvero composto da soggetti cooptati. Esito questo, tuttavia, che non appare prefigurato neppure dai proponenti la delibera, e che conferma le serie perplessità esposte in merito alla validità delle clausole statutarie esaminate.

\*\*\*

#### 10. Riassumo dunque le conclusioni alla quali pervengo.

Ove non si applichi l'interpretazione delle clausole 30.9 e 59.3 indicata nel par. 3 di questo parere, e quindi sia così escluso ogni effetto decadenziale degli amministratori in carica per l'introduzione dei nuovi requisiti di eleggibilità di cui alla clausola 30.6, reputo che:

a) le clausole 30.9 e 59.3, nonché la delibera che ne approvasse l'inserimento nello statuto, si espongono a seri dubbi di legittimità, sia per la sostanziale violazione della inderogabile competenza assembleare in punto di nomina e revoca degli amministratori, sia perché i soci sarebbero chiamati a deliberare di fatto la revoca degli amministratori che non posseggano i nuovi requisiti di eleggibilità, senza che ciò nemmeno risulti da un ordine del giorno, sia perché si postulerebbe una inammissibile retroattività degli effetti di una clausola statutaria, incidendo, con profilo di inefficacia, sui diritti degli amministratori dichiarati decaduti per effetto della mancanza di requisiti di eleggibilità introdotti successivamente al conferimento dell'incarico e non previamente sussistenti, sia, infine, perché in concreto potrebbe ravvisarsi un abuso o un uso strumentale del diritto di voto.

b) tali profili di invalidità sono acuiti se si pone mente al fatto che la società è quotata in borsa e che il legislatore del TUF ha valorizzato in modo assai rilevante il tema dell'informativa preassembleare e

dell'ordine del giorno. Utilizzare indirettamente modifiche statutarie e clausole di decadenza *ad hoc* per provocare in concreto la revoca selettiva del Presidente e dei due vice presidenti dell'assemblea senza che ciò formi oggetto di specifica informativa e non sia posto all'ordine del giorno, confidando nell'effetto decadenziale creato da una modifica statutaria *ad hoc* e non da regole di legge, può esporre ulteriormente a invalidità il deliberato assembleare.

c) esito comunque minimale, e a mio avviso certo, di una delibera che approvasse le modifiche statutarie contenute nelle clausole 30.6, 30.9 e 53.9, volendone far derivare la decadenza immediata, o nel termine fissato dall'art.53.9, degli amministratori privi dei nuovi requisiti di ineleggibilità, sarebbe l'esposizione della società alla responsabilità risarcitoria nei confronti degli amministratori che si volessero far decadere per effetto delle citate clausole, in ragione del fatto che tale decadenza equivale a una revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore.

\*\*\*

Ringrazio per la fiducia accordata e resto a disposizione per ogni chiarimento.

Matteo Rescigno

